

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' 26 marzo 2024, n. 207

**PR FESR-FSE+ 2021-2027. Assi Prioritari I - "Competitività e Innovazione" e II - "Economia verde" - OO.SS. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 - Azioni 1.1, 1.2, 1.7, 1.9, 1.10, 1.13, 2.2 - Approvazione Avviso "Programmi Integrati di Agevolazione Turismo (PIA Turismo)"**

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

### IL DIRIGENTE DI SEZIONE

#### Visti:

- gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 04.02.1997 n. 7;
- la DGR n. 3261 del 28.07.1998 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti di gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D. Lgs. N. 29/93 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2011 n. 165;
- l'art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
- il Regolamento UE n. 679/2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016";
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D. Lgs. n. 82/2005;
- la D.G.R. n. 1444 del 30 luglio 2008;
- la D.G.R. n. 1974 del 07.12.2020, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0", pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021, recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. n. 685 del 26.04.2021 "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarico di Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico all'avv. Gianna Elisa Berlingiero;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1289 del 28 luglio 2021 e ss.mm.ii., riguardante la istituzione delle nuove Sezioni ai sensi dell'art. 8, comma 4 del DPGR n. 22/2021, nella quale, tra le altre, è istituita la Sezione Competitività;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.263 del 10 agosto 2021 e ss.mm.ii. di attuazione della D.G.R. n. 1289/2021, ovvero di definizione delle Sezioni e delle relative funzioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Competitività al Dirigente dott. Giuseppe Pastore;
- il D.P.G.R. n. 403 del 11/11/2021 con cui è stato adeguato l'Atto di organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014- 2020, già adottato con DPGR n. 483/2017, che norma l'organizzazione per la gestione e attuazione del POR definendo ruolo, funzioni e competenza di ciascun responsabile ai diversi livelli, a seguito di adozione del DPGR n. 22 del 22/01/2021 - Adozione atto di Alta organizzazione. Modello organizzativo "MAIA2.0";
- la D.G.R. n. 1661 del 27/11/2023, recante "Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Organizzazione

- per l'attuazione del Programma", con cui la Giunta ha approvato l'Atto di Organizzazione;
- il D.P.G.R. n. 554 del 01/12/2023 con cui è stato adottato l'Atto di organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2021- 2027;
  - la D.D. n. 4 del 01/03/2024 del Dipartimento Personale e Organizzazione di "Conferimento incarico di direzione del Servizio Incentivi PMI e Grandi Imprese della Sezione Competitività afferente al Dipartimento Sviluppo Economico" alla dott.ssa Claudia Claudi, per un periodo di tre anni, a decorrere dal 1° marzo 2024, in applicazione dell'art. 24, comma 1 del DPGR n. 22/2021;
  - la L.R. 18/2023, recante "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti";
  - la D.G.R. n. 1093 del 31/07/2023, recante "Controlli interni di regolarità amministrativa in fase successiva. Modifiche agli articoli 18 e 19 delle Linee guida sul Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia approvate con D.G.R. n. 1374 del 23 luglio 2019 e agli articoli 13 e 14 del Modello Organizzativo denominato MAIA 2.0 approvato con D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020" e ss.mm.ii.;
  - il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n.42/2009;
  - Legge regionale n. 37 del 29/12/2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità)";
  - Legge regionale n. 38 del 29/12/2023 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026";
  - Deliberazione di Giunta regionale n. 18 del 22/01/2024 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."

**Visti altresì:**

- il Reg. (UE) n. 1056/2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta;
- il Reg. (UE) n. 1057/2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Reg. (UE) n. 1058/2021 relativo a Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Fondo di coesione;
- il Reg. (UE) n. 1059/2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- il Reg. (UE) n. 1060/2021 recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- la Comunicazione C(2021) 2594 del 19 Aprile 2021 con cui la Commissione Europea ha adottato gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- la Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per l'Italia che definisce le zone che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, e fissa i livelli massimi di aiuto (cosiddette "intensità di aiuto") per le imprese nelle regioni ammissibili (Carta approvata con decisione della Commissione europea C(2021)8655 del 2 dicembre 2021);
- la D.G.R. del 15/09/2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 07/03/2022, n. 302 recante "Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio";

- la D.G.R. del 27/03/2023, n. 383 recante “D.G.R. n. 302/2022 concernente “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Presa d’atto del REPORT Valutazione di impatto di genere (VIG). Implementazione degli atti sottoposti a monitoraggio ed avvio nuova fase sperimentale”;
- la D.G.R. del 03/07/2023, n. 938 recante “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Abrogazione degli allegati e loro integrale sostituzione;
- la D.G.R. del 20/04/2022, n. 556 con cui la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027 (PR), comprensiva di Rapporto Ambientale ed ha, tra l’altro, individuato l’Autorità di Gestione (AdG) del Programma nel Dirigente pro-tempore della Sezione Programmazione Unitaria;
- la D.G.R. 569 del 27/04/2022: recante l’approvazione della Strategia regionale per la specializzazione intelligente, denominata “Smart Puglia 2030 – Strategia di Specializzazione intelligente (S3)”;
- l’Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (di seguito “fondi SIE”), adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022;
- la Decisione di esecuzione n. 8461 del 17/11/22 della Commissione di approvazione del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, ritenuto conforme ai Regolamenti (UE) 2021/1060, 2021/1058, 2021/1057, nonché coerente con l’Accordo di Partenariato e con le pertinenti Raccomandazioni Specifiche per Paese, con le sfide individuate nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima e con i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali;
- la D.G.R. del 07/12/2022, n. 1812 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della suddetta Decisione di esecuzione, ha approvato il Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027, e ha dato mandato al Dirigente della Sezione Programmazione unitaria di predisporre la proposta di governance del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027, in coerenza con il Modello MAIA 2.0 di organizzazione dell’Amministrazione regionale, adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22/01/2021 e ss.mm.ii;
- la D.G.R. del 16/02/2023, n. 130, con cui, ai sensi all’art. 38 del citato Reg. (UE) n. 1060/2021, ha istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma regionale, e successive D.G.R. del 18/09/2023, n. 1272, e D.G.R. del 12/02/2024, n. 78, che ne hanno modificato l’Allegato 1;
- la D.G.R. del 03/05/2023, n. 603, con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma regionale FESR-FSE+ 2021-2027” approvato in sede di Comitato di Sorveglianza nella sua riunione di insediamento del 09/03/2023, ai sensi dell’art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n° 1060/2021;
- la D.G.R. del 03/05/2023, n. 609, recante “Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Governance del Programma: approvazione delle Responsabilità di attuazione”, con la quale la Giunta Regionale ha, tra l’altro, istituito le Sub-azioni a titolarità di Sezioni afferenti a Dipartimenti diversi da quello responsabile dell’Azione di riferimento, a cui sono assegnate le medesime funzioni dei Responsabili di azione, in coerenza con l’art 7 del DPGR 403/2021, e dato mandato all’Autorità di Gestione di istituire le Subazioni non ricadenti nella fattispecie indicata al punto precedente;
- la D.G.R. del 08/05/2023, n. 620, recante “Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Insediamento del Comitato di Sorveglianza del Programma. Presa d’atto del Regolamento interno del Comitato” e successiva D.G.R. del 12/02/2024, n. 78, di “Presa d’atto del nuovo Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del Programma”;
- il Regolamento (UE) 2023/1315 recante “*Modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura*”;
- la nota prot. n. AOO\_158/PROT/11/07/2023/0012402 del 11/07/2023, successivamente integrata con nota prot. n. AOO\_158PROT270720230012978, con cui la Sezione Competitività ha richiesto alla Sezione Programmazione Unitaria l’istituzione delle sub-Azioni per gli Avvisi sugli aiuti alle imprese

relativi alla programmazione FESR-FSE+ 2021- 2027 – Avvisi “Contratti di Programma”, “PIA”, “MiniPIA”, “PIA Turismo”, “MiniPIA Turismo”;

- la Comunicazione CMP\_COM\_2022\_00006, con cui la sezione Competitività ha condiviso con la Giunta Regionale le linee orientative per i bandi sugli aiuti alle imprese relativi alla Programmazione FESR/FSE+ 2021/2027, nelle more dell’approvazione del Programma Regionale FESR/FSE+ 2021/2027;
- la D.D. 26/07/2023, n. 145 della Sezione Programmazione Unitaria, recante “*PR Puglia 2021-2027 - Adesione alla metodologia di calcolo per l’applicazione delle tabelle di costi standard unitari ai sensi dell’art. 53(3) lettera c) per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale Regolamento (UE) 2021/1060. Adozione della metodologia ed alle tabelle del Decreto Interministeriale (MISE - MIUR) n. 116 del 24/01/2018.*”.

#### Considerato che:

- con D.G.R. del 08/08/2023, n. 1145, sono state approvate le Schede di pre- informazione relative agli avvisi “Contratti di Programma (CdP)”, “Programmi Integrati di Agevolazione (PIA)”, “Pacchetti Integrati di Agevolazione (MiniPIA)”, “Programmi Integrati di Agevolazione nel settore turistico-alberghiero (PIA Turismo)”, “Pacchetti Integrati di Agevolazione nel settore turistico-alberghiero (MiniPIA Turismo)” a valere sul PO FESR-FSE+ 2021-2027;
- si è avviata e conclusa la condivisione con il Partenariato Economico e Sociale nelle sedute del 04/11/2022 (relativamente alla presentazione dei Quaderni della Strumentazione proposta), del 17/02/2023 (relativamente ai criteri di selezione delle operazioni da ammettere al co-finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo Plus a valere sul Programma Regionale Puglia 2021-2027, poi integrati e condivisi in successiva convocazione del 03/03/2023), del 19/05/2023 (relativamente alle prime bozze di avvisi ordinari) e del 15/06/2023 (relativamente alle prime bozze di avvisi del turismo), nonché del 02/08/2023 (per la condivisione delle Schede Pre- Informative), del 18/10/2023 (per la condivisione degli allegati relativi all’avviso CdP), del 03/11/2023 (per la condivisione degli allegati relativi all’avviso PIA), del 18/12/2023 (per la condivisione degli allegati relativi all’avviso “Pacchetti Integrati di Agevolazione (MiniPIA)”, fino alla seduta del 12/02/2024 (per la condivisione degli allegati relativi all’avviso “Programmi Integrati di Agevolazione Turismo (PIA Turismo)”);
- con D.D. n. 177 del 31/10/2023, recante “*PR Puglia FESR-FSE+ 2021/2027 – Articolazione delle Azioni del programma in Sub-Azioni. Istituzione ai sensi della DGR 609/2023*”, la Sezione Programmazione Unitaria ha istituito le sub-azioni relative ai suddetti avvisi;
- con D.G.R. del 13/11/2023, n. 1553, recante “*PR Puglia FESR FSE+ 2021- 2027 – Asse XI - Azione 11.1 “Interventi di accompagnamento e assistenza tecnica “. Designazione della società Puglia Sviluppo S.p.A. quale Organismo Intermedio per Attività di Interesse Generale e approvazione schema di convenzione. Variazione al Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2023-2025 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.*” è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e Puglia Sviluppo per la designazione di quest’ultimo quale Organismo Intermedio del PR Puglia 2021-2027 per la gestione degli aiuti di cui degli Avvisi di pre – informazione “CdP, PIA, PIA Turismo, Minipia e Minipia Turismo” approvati con D.G.R. n. 1145 del 08.08.2023;
- con D.G.R. del 15/11/2023, n. 1571, recante “*PR FESR-FSE+ 2021-2027. Assi Prioritari I - “Competitività e Innovazione” e II - “Economia verde” – OO.SS. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 – Azioni 1.1, 1.2, 1.7, 1.9, 1.10, 1.13, 2.2 – Avvisi “Contratti di Programma (CdP)”, “Programmi Integrati di Agevolazione (PIA)”, “Pacchetti Integrati di Agevolazione (MiniPIA)”, “Programmi Integrati di Agevolazione nel settore turistico-alberghiero (PIA Turismo)”, “Pacchetti Integrati di Agevolazione nel settore turistico-alberghiero (MiniPIA Turismo)” – Variazione al bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.”*, è stata autorizzata la variazione di bilancio per dare copertura ai suddetti avvisi ed è stato autorizzato il Dirigente della Sezione Competitività a porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali, ivi inclusa l’approvazione con atto dirigenziale del testo dei nuovi avvisi, nonché ad operare sui capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale e del presente provvedimento a valere sulle Azioni 1.1, 1.2, 1.7 1.9, 1.10, 1.13, 2.2 la cui titolarità è in capo al Dirigente

- della Sezione Programmazione Unitaria;
- con D.D. 00014 del 06/12/2023, recante “P.R. Puglia FESR-FSE+ 2021/2027 – Articolazione delle Azioni del programma in Sub-Azioni – Affidamento della responsabilità delle Sub-Azioni alle Sezioni competenti”, il Dipartimento Sviluppo Economico ha conferito l’incarico di Responsabile di sub-Azione a ciascun Dirigente di Sezione, nell’ambito delle Azioni attribuite alle diverse Sezioni del Dipartimento;
  - con D.D. 00190 del 18/12/2023, recante “Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Organizzazione per l’attuazione del Programma. Articolazione delle Azioni in Sub-Azioni ex A.D. n. 165/DIR/2023/00177 ed A.D. n. 002/DIR/2023/00014. Delega di funzioni ai sensi dell’art. 7 commi 4 e 5 del D.P.G.R. n. 554/2023”, il Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale ha conferito, in qualità di Responsabile dell’Azione 1.7 - Interventi di digitalizzazione delle imprese, la delega dei propri compiti (di Responsabile dell’Azione), ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 commi 4 e 5 del D.P.G.R. n. 554/2023, e nei limiti di quanto ivi disposto, giusta D.D. n. 14/2023 del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, al Dirigente della Sezione Competitività, relativamente alle sub-azioni 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6;
  - con D.G.R. 11/03/2024, n. 273, sono stati approvati i codici ATECO ammissibili e l’elenco delle premialità previste dall’Avviso “Programmi Integrati di Agevolazione Turismo (PIA Turismo)”.

Si ravvisa, pertanto, la necessità di procedere con l’approvazione dell’avviso denominato “Programmi Integrati di Agevolazione Turismo (PIA Turismo)”.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018**

**Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**Valutazione di impatto di genere**

Ai sensi della DGR n. 938 del 03/07/2023, la presente determinazione deriva dalla D.G.R. n. 1145 del 08/08/2023 per la quale si è proceduto alla valutazione di impatto di genere risultata indiretta.

Il presente atto conferma la stessa rilevanza.

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non comporta nessun onere a carico del Bilancio Regionale.

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di approvare l’avviso “Programmi Integrati di Agevolazione Turismo (PIA Turismo)” e i relativi 3 Allegati, parte integrante della presente determinazione.



Di stabilire che l'allegato 3 relativo alla modulistica sarà pubblicato con successiva Determinazione Dirigenziale, a seguito dell'implementazione dell'avviso su piattaforma.

Di stabilire che le istanze potranno essere presentate sulla relativa piattaforma a partire dal giorno 30.04.2024.

Il presente provvedimento:

- è adottato e conservato in unico originale informatico;
- sarà trasmesso in formato digitale a:
  - Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.
  - Autorità di Gestione del PR FESR-FSE+ 2021/2027
- sarà pubblicato all'Albo online della Regione e sul portale: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) – Trasparenza – Determinazioni Dirigenziali.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 158/DIR/2024/00191 dei sottoscrittori della proposta:

P.O Responsabile Di Sub Azione 3.8.2. 3.8.6.  
Tamara Cuccovillo

Il Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese  
Claudia Claudi

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Competitività  
Giuseppe Pastore

P R PUGLIA FESR 2021/2027 AVVISO PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE TURISMO

# AVVISO PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE TURISMO **P I A TURISMO**





## Sommario

Premesse .....	2
Capo I FINALITÀ E OPERATIVITÀ DELL'INTERVENTO.....	2
Art. 1 - Finalità, riferimenti normativi e regimi di aiuto .....	2
Art. 2 - Definizioni .....	5
Art. 3 - Operatività dell'intervento e dotazione finanziaria.....	5
Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ .....	5
Art. 4 - Soggetti beneficiari.....	5
Art. 5 – Localizzazione.....	6
Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI.....	6
Art. 6 – Tipologie di progetti ammissibili .....	6
Art. 7 – Entità delle spese agevolabili.....	8
Art. 8 – Intensità delle agevolazioni .....	8
Art. 9 - Spese ammissibili.....	9
Art. 10 - Spese non ammissibili.....	12
Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA .....	12
Art. 11 – Fase di accesso.....	12
Art. 12 - Presentazione ed istruttoria del progetto definitivo .....	14
Art. 13 - Concessione delle agevolazioni e modalità attuative del progetto .....	14
Art. 14 – Monitoraggio.....	15
Capo V REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI.....	15
Art. 15 - Durata e termini di realizzazione del progetto .....	15
Art. 16 - Cumulo .....	16
Art. 17 – Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale).....	16
Art. 18 – Revoche .....	16
Art. 19 – Variazioni al programma approvato.....	18
Capo VI DISPOSIZIONI FINALI.....	18
Art. 20 – Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.....	18
Art. 21 - Pubblicità e trattamento dei dati personali .....	19
Art. 22 - Norme anticorruzione.....	20
PER INFORMAZIONI:.....	20





## Premesse

1. Il presente Avviso rende operative:
  - ✦ le disposizioni previste dal Programma Regionale 2021 - 2027 – PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 (d'ora in avanti PR) approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C (2022) 8461 del 17/11/2022 che approva il programma "Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e della quale la Giunta regionale ha preso atto con Deliberazione N. 1812 del 07/12/2022 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 20/01/2023;
  - ✦ gli indirizzi della strategia di specializzazione S3 "Strategia regionale per la specializzazione intelligente" - Smart Puglia 2030 - (d'ora in avanti S3), approvata dalla Giunta regionale il 27 aprile 2022 con deliberazione n. 569 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 13 giugno 2022 che persegue l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo anche incentivando gli investimenti per la riqualificazione di edifici sottoutilizzati o inutilizzati per attivare nuove sedi di produzione e di innovazione;
  - ✦ gli obiettivi strategici della strategia regionale per la Parità di Genere come definiti nell'ambito dell'Agenda di Genere (D.G.R. 1466 del 15 settembre 2021).
2. Gli interventi da agevolare sono selezionati con procedura valutativa a sportello (art. 5 comma 3 del D.Lgs n. 123/1998 e ss.mm.ii.).
3. La gestione del presente strumento è di competenza della Regione – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Competitività, che procederà alla attuazione mediante il coinvolgimento dell'Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.
4. Puglia Sviluppo S.p.A. si occuperà della gestione della presente misura agevolativa in quanto Organismo Intermedio ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, come da convenzione stipulata con l'Autorità di Gestione del PO FESR-FSE+ 2021-2027.

## Capo I FINALITÀ E OPERATIVITA' DELL'INTERVENTO

### Art. 1- Finalità, riferimenti normativi e regimi di aiuto

1. Il presente Avviso stabilisce criteri e modalità per la concessione di agevolazioni alle grandi imprese e PMI e prevede l'ampliamento, l'ammodernamento e la ristrutturazione di immobili destinati o da destinarsi alle attività turistico alberghiere per lo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione degli attrattori culturali e naturali del territorio.
2. Il presente Avviso intende sostenere gli investimenti con le seguenti finalità:
  - l'innalzamento degli standard qualitativi dell'offerta e l'ampliamento ed il miglioramento dei servizi in chiave ecologica e green che impattino sul territorio in maniera non aggressiva, promuovendo così un turismo più armonioso e sostenibile e garantendo una migliore accessibilità e sicurezza ambientale, anche attraverso la valorizzazione di tradizioni locali di interesse turistico/culturale e di usanze regionali tipiche;
  - la digitalizzazione delle imprese che operano nel comparto turistico per potenziarne il livello di competitività e diffondere e sostenere l'evoluzione dell'industria turistica 4.0, favorendo la nascita di nuovi servizi culturali e turistici digitali e la creazione di elementi innovativi per l'ecosistema del turismo in Puglia;
  - la formazione degli operatori al fine di promuovere modelli innovativi di organizzazione del lavoro per sviluppare le competenze, digitali e non, degli operatori del settore attraverso percorsi formativi qualificati finalizzati a valorizzare appieno le potenzialità turistiche del territorio regionale, garantendo



- professionalità ed efficienza nell'erogazione dei servizi e nella gestione degli stessi, nonché assicurare un costante aggiornamento sulle esigenze, tendenze e novità del comparto;
- un "nuovo" associazionismo (partnership) tra le strutture alberghiere, abbandonando l'attitudine alla frammentazione e ragionando piuttosto su modelli operativi che sfruttano sinergie e considerano quale fattore di innovazione, di crescita e di sviluppo la concentrazione delle azioni ed il "fare sistema", anche attraverso la rete di impresa, che assicura numerosi vantaggi per le imprese retiste/consorziate in quanto crea massa critica per beneficiare di economie di scala e realizzare progetti ad elevato valore aggiunto tale da conquistare nuovi mercati e competere meglio su quelli già esistenti, in virtù della collaborazione e dello scambio di informazioni, di conoscenze e di competenze;
  - il sostegno e la qualificazione dell'occupazione regionale inclusa l'occupazione femminile.
3. Gli interventi agevolati dovranno essere, inoltre, improntati al rispetto dell'ambiente, innalzando l'efficienza energetica degli edifici e rinnovando le pratiche di organizzazione/gestione degli eventi turistici e culturali in una logica di sostenibilità, di integrazione e di innovazione tecnologica.
  4. Nondimeno, il miglioramento dei servizi offerti richiede anche processi di upskilling e reskilling degli operatori su tematiche di digitalizzazione ed ecologia, al fine di meglio organizzare e gestire il patrimonio fisico, storico e artistico della Regione, favorendo la nascita di nuovi servizi culturali digitali e la creazione di elementi innovativi per l'ecosistema del turismo in Puglia.
  5. Quindi, ogni progetto oggetto di agevolazione dovrà integrare programmi di miglioramento dei servizi e di destagionalizzazione con investimenti di carattere digitale, tecnologico, energetico e di gestione ottimale dei rifiuti, anche in coerenza con la strategia Puglia3x6x5.
  6. Le imprese beneficiarie, inoltre, dovranno obbligatoriamente provvedere all'iscrizione al portale nazionale ([www.italia.it](http://www.italia.it)) ed al portale regionale ([dms.puglia.it](http://dms.puglia.it)) e contribuire al popolamento dei dati raccolti su [osservatorio.dms.puglia.it](http://osservatorio.dms.puglia.it) ed analizzati dall'A.Re.T Puglia Promozione e al monitoraggio dei livelli di soddisfazione degli utenti delle strutture/servizi offerti.
  7. I contributi per le iniziative di cui al presente Avviso sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014 e s.m.i. (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria – di seguito GBER).

Articolo del GBER	Articolo del presente Avviso
Articolo 14 Aiuti a finalità regionale agli investimenti	Art. 6 - Tipologie di progetti ammissibili comma 1 Art. 9 comma 2
Articolo 28 Aiuti all'innovazione a favore delle PMI	Art. 6 - Tipologie di progetti ammissibili comma 6 lettera a. Art. 9 comma 7 lettera a.
Articolo 29 Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione	Art. 6 - Tipologie di progetti ammissibili comma 6 lettera a. Art. 9 comma 7 lettera b.
Articolo 31 Aiuti alla formazione	Art. 6 Tipologie di progetti ammissibili comma 6 lettera b. Art. 9 comma 8
Articolo 38 Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici	Art. 6 - Tipologie di progetti ammissibili comma 7 Art. 9 comma 11 lettera a.
Articolo 41 Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili	Art. 6 - Tipologie di progetti ammissibili comma 7 Art. 9 comma 11 lettera b.
Articolo 18 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza	Art. 6 - Tipologie di progetti ammissibili comma 7 lettera c. Art. 9 comma 12
Articolo 19 Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere	Art. 6 - Progetti ammissibili comma 7 lettera d. Art. 9 comma 13



8. In data 01/07/2021 sono entrati in vigore, inoltre, il Regolamento (UE) n. 2021/1060 Disposizioni Comuni (RDC) ed il Regolamento (UE) n. 1058/2021 relativo a Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Fondo di coesione (Reg. FESR). Infine, al presente Avviso concorreranno anche le risorse rinvenienti dalla dotazione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2021-2027, così come destinate con la Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020) e 2022 (L.234/2021).
9. Il presente Avviso dà attuazione alla strategia del PR 2021-2027 che prevede il rilancio e consolidamento del settore turistico in una logica di ecocompatibilità, di risparmio energetico e di sostenibilità tesa alla salvaguardia del territorio e delle risorse naturalistiche e paesaggistiche della Regione, con la rigenerazione e la valorizzazione del patrimonio fisico, storico, artistico e culturale esistente e, in particolare, ai seguenti Obiettivi di Policy:
- all'Obiettivo di Policy n.1 che punta a sostenere il miglioramento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici, riqualificando e migliorando gli standard di offerta, con il duplice obiettivo di innalzare la capacità competitiva delle imprese e di promuovere un'offerta turistica basata sulla sostenibilità ambientale, sull'innovazione e sulla digitalizzazione dei servizi.
  - il PR sostiene, inoltre, nell'ambito dell'Obiettivo di Policy n.2 la transizione ecologica del sistema di produzione e di consumo regionale e la crescita dell'economia circolare nonché la transizione energetica, con focus sulla produzione di energia da fonti rinnovabili.
10. Nella tabella seguente si riporta l'inquadramento del bando rispetto all'articolazione del PR:

Priorità:	1. Competitività e innovazione
Obiettivo strategico	<b>RSO1.1. Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate (FESR)</b>
Azione	1.2 Servizi per l'innovazione e l'avanzamento tecnologico delle PMI
Obiettivo strategico	<b>RSO1.2. Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione (FESR)</b>
	1.7 Interventi di digitalizzazione delle imprese
Obiettivo strategico	<b>RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)</b>
	1.9 Interventi di ampliamento e consolidamento del sistema imprenditoriale delle PMI
	1.10 Interventi per l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi
	1.11 Interventi di accesso al credito e finanza innovativa
Obiettivo strategico	<b>RSO1.4. Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità (FESR)</b>
	1.13 Sviluppo delle competenze
Obiettivo strategico	<b>RSO2.2. Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR)</b>
	2.2 Sostegno alla realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, ammodernamento impianti e idrogeno verde (escluso l'efficiamento).

11. In coerenza con la "Strategia regionale per la specializzazione intelligente" (Smart Puglia 2030), le iniziative proposte devono essere riconducibili a quattro driver "trasversali" che determinano sfide e opportunità per tutte le filiere:
- la sostenibilità ambientale e l'economia circolare
  - le tecnologie dell'informazione per l'industria e la società
  - le scienze della vita e le tecnologie per la salute
  - la crescita blu e l'economia del mare.



Le filiera dell'innovazione sono individuate come segue:  
*Industrie culturali, creative e del turismo*

Aree di Innovazione

- Fruizione eventi culturali
  - Gestione intelligente dei beni culturali
  - Turismo intelligente e sostenibile
  - Sviluppo di nuovi contenuti e servizi innovativi connessi.
12. Le tipologie di azione sono compatibili con il principio “Do No Significant Harm” (d’ora in avanti DNSH) in quanto sono state valutate sulla base delle linee guida tecniche del RRF (Recovery and Resilience Facility).
13. L’Avviso contribuisce al perseguimento di indicatori di output ed indicatori di risultato, secondo quanto riportato nel PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 di cui alle premesse del presente Avviso. L’Avviso potrà contribuire, anche in relazione alle peculiarità degli interventi, al perseguimento di ulteriori indicatori, secondo le indicazioni riportate nella “Metodologia e Criteri per la selezione delle operazioni del PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021/2027” (CCI 2021IT16FFPR002) approvati dal Comitato di Sorveglianza del 9 marzo 2023 e come da DGR n. 603 del 03/05/2023 di “Preso d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n° 1060/2021”.

## Art. 2 - Definizioni

Le definizioni si applicano alle pertinenti disposizioni del presente Avviso e sono riportate nel Glossario denominato Allegato n. 1 (Glossario) parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

## Art. 3 - Operatività dell'intervento e dotazione finanziaria

1. Le istanze alla fase di accesso possono essere presentate a partire dalla data stabilita con Determina Dirigenziale della Sezione Competitività.
2. Le risorse complessive disponibili inizialmente destinate all’agevolazione dei progetti presentati a valere sul presente Avviso ammontano a 30 milioni di euro a valere sul PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021/2027.
3. Dette risorse potranno essere implementate con ulteriori finanziamenti, eventualmente anche rivenienti dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC).
4. Con riferimento alle grandi imprese, gli investimenti produttivi e gli investimenti a favore della tutela ambientale non sono al momento candidabili; la Regione Puglia si riserva di attivarne la finanziabilità in presenza di altre risorse diverse dai Fondi SIE.

## Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

### Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare istanza di agevolazioni di cui al presente Avviso singolarmente:
  - a) le imprese di grandi dimensioni come da definizione di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., che alla data di presentazione della domanda abbiano già approvato almeno due bilanci;
  - b) le imprese di medie dimensioni come da definizione di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., che alla data di presentazione della domanda abbiano già approvato almeno due bilanci;
  - c) le piccole imprese come da definizione di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., con un fatturato medio nell’ultimo triennio di almeno € 1 milione;
  - d) le grandi e le medie imprese non attive se controllate rispettivamente da impresa di grande o di media dimensione che abbia approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della domanda, che assume la responsabilità del Programma Integrato di Agevolazione Turismo;



- e) le piccole imprese non attive se controllate da una piccola impresa che alla data di presentazione della domanda abbia registrato un fatturato medio nell'ultimo triennio di almeno € 1 milione, che assume la responsabilità del Programma Integrato di Agevolazione Turismo;
  - f) le grandi e medie imprese attive che non abbiano approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della domanda se controllate rispettivamente da impresa di grande o di media dimensione che abbia approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della domanda, che assume la responsabilità del Programma Integrato di Agevolazione Turismo;
  - g) le piccole imprese attive se controllate da piccola impresa che alla data di presentazione della domanda abbia registrato un fatturato medio nell'ultimo triennio di almeno € 1 milione, che assume la responsabilità del Programma Integrato di Agevolazione Turismo;
  - h) le imprese che non abbiano registrato un fatturato medio nell'ultimo triennio di almeno € 1 milione ma che abbiano sottoscritto accordi commerciali con importanti brand nazionali e/o internazionali che gestiscono strutture da 4 stelle in su.
2. La rete di impresa, nella forma della Rete-soggetto che rappresenta un soggetto dotato di personalità giuridica autonoma ai sensi del Decreto Legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni. La rete è in grado di adottare interessanti soluzioni per la differenziazione o per il potenziamento del proprio modello di business, ponendo a fattore comune la diversità e la complementarietà delle imprese retiste/consorziate, ciascuna con le proprie caratteristiche di offerta, servizi e capacità. La rete soggetto può "accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato", sviluppando i processi di internazionalizzazione e di innovazione del sistema imprenditoriale turistico, coordinando e incrementando anche l'utilizzo di strumenti di promozione, di lancio ed organizzazione di iniziative di ricettività turistica e di eventi artistici, culturali, sportivi, gastronomici e religiosi. Alternativamente, è possibile presentare l'istanza anche nella forma giuridica del Consorzio. Sia la rete di impresa che il Consorzio devono essere costituiti per la maggioranza da operatori turistici.
  3. I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i requisiti previsti dall'Allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso; nel predetto Allegato (articolo 2) sono riportate anche le iniziative ammissibili di cui alla "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007 – Aggiornamento 2022" (G.U. n. 309 del 30/12/2021).

#### Art. 5 – Localizzazione

1. Le iniziative agevolabili con il presente Avviso devono essere riferite a unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della Regione Puglia.
2. L'impresa decade dal beneficio dell'aiuto se questa, o altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, «delocalizza» sia secondo quanto disposto nella sua attuale formulazione dall'articolo 2 Definizioni relative agli aiuti di Stato a finalità regionale del GBER, punto 61bis, sia se delocalizza l'attività oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall'Unione Europea e dallo Spazio Economico Europeo nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento per le Grandi imprese e nei tre anni successivi per le PMI. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.
3. Le imprese beneficiarie degli aiuti disciplinati dal presente Avviso si impegnano al mantenimento dei livelli occupazionali presenti nel territorio della Regione Puglia e al loro incremento presso le unità locali oggetto di agevolazione, anche con particolare attenzione all'occupazione femminile. Tale obbligo è assunto per l'anno a regime e i successivi tre anni.

### Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

#### Art. 6 – Tipologie di progetti ammissibili

1. Il Programma Integrato di Agevolazione Turismo, rivolto alle grandi, medie e piccole imprese, deve essere costituito da **investimenti produttivi** destinati alla realizzazione di:



- a) nuove attività alberghiere di cui all'art. 3 della legge regionale n. 11/99, attraverso il recupero fisico e/o funzionale di strutture non ultimate, legittimamente iniziate, destinate ad attività ricettive; le agevolazioni possono essere concesse limitatamente alle opere già autorizzate e, pertanto, non comprendono le opere per eventuali ampliamenti;
  - b) ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di strutture alberghiere esistenti di cui all'art. 3 della legge regionale n. 11/99, al fine dell'innalzamento degli standard di qualità e/o della classificazione;
  - c) realizzazione di strutture alberghiere di cui all'art. 3 della legge regionale n. 11/99, aventi capacità ricettiva non inferiore a n. 7 camere, attraverso lavori di manutenzione straordinaria e/o consolidamento ed il restauro e risanamento conservativo di immobili che presentano interesse artistico e storico per i quali, alla data di presentazione dell'istanza di accesso, sia intervenuta la dichiarazione di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
  - d) manutenzione straordinaria e/o consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni al fine della trasformazione dell'immobile in strutture alberghiere di cui all'art. 3 della legge regionale n. 11/99, aventi capacità ricettiva non inferiore a n. 7 camere;
  - e) recupero e riqualificazione di edifici abbandonati e/o necessitanti di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.e i., nonché interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 comma 1 lett. d del medesimo D.P.R. 380/2001, in cui gli incrementi volumetrici eventualmente previsti siano realizzati in conformità alle disposizioni della Legge Regionale 19 dicembre 2023, n. 36 "Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse", da destinare alla realizzazione di strutture turistico – alberghiere di cui all'art. 3 della legge regionale n. 11/99, ostelli nonché strutture congressuali, sportive, culturali e/o ricreative;
  - f) strutture, impianti o interventi attraverso i quali viene migliorata l'offerta turistica territoriale con l'obiettivo di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, come dettagliati nell'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
2. Per tutte le tipologie d'investimento, alla data di presentazione dell'istanza di accesso, la destinazione urbanistica dell'area su cui insistono gli immobili oggetto di investimento deve essere coerente con l'attività da svolgere.
  3. Le strutture alberghiere di cui alle precedenti lettere b), c) e d) possono essere realizzate anche nella forma della ricettività diffusa disciplinata dal Regolamento Regionale 22 marzo 2012, n. 6.
  4. Gli investimenti di cui al comma 1 del presente articolo possono prevedere anche la realizzazione di "servizi funzionali", nel rispetto della normativa vigente, strettamente collegati alla struttura alberghiera, che migliorano la qualità complessiva del servizio offerto.
  5. Gli investimenti di cui al comma 1 del presente articolo devono obbligatoriamente conseguire il livello 2 del sistema di certificazione di sostenibilità per edifici non residenziali di cui alla L.R. 13/2008 (Protocollo ITACA Puglia 2017 – Edifici non residenziali – allegato A alla D.G.R. n. 1147 dell'11/07/2017, pubblicata sul BURP n. 89 del 25/07/2017 e s.m.i.) ed ottenere l'attestato di prestazione energetica con almeno classe B e una prestazione energetica del fabbricato in estate di livello almeno medio.
  6. Ogni progetto oggetto di agevolazione dovrà obbligatoriamente integrare programmi di digitalizzazione ed investimenti di carattere digitale e tecnologico, attraverso almeno uno dei seguenti interventi:
    - a. progetti di **innovazione** tecnologica, strategica, organizzativa e gestionale delle imprese turistiche;
    - b. progetti **formativi** volti alla qualificazione delle competenze relative alla trasformazione digitale, al turismo sostenibile, alla transizione ecologica ed alla riconversione green, in stretta correlazione con la strategia regionale di specializzazione intelligente.
  7. Il progetto oggetto di agevolazione potrà comprendere, inoltre, programmi di **tutela ambientale** nonché, esclusivamente per le PMI, anche:
    - c. programmi di **consulenze specialistiche**, inclusa l'Internazionalizzazione;



- d. spese per la **partecipazione a fiere**.
8. Con esclusivo riferimento alla **rete di impresa**, di cui al comma 2 del precedente articolo 4, il Programma Integrato di Agevolazioni Turismo può essere rappresentato da un progetto coordinato ed integrato volto ad incrementare i flussi turistici, anche internazionali, ampliando il business di ogni singolo partecipante alla rete, che si impegna a condividere un prodotto turistico rinnovato, esperienziale ed integrato, anche attraverso la figura di un Temporary Manager, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- investimenti digitali, di cui alla lettera a. del precedente comma 6, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tesi allo sviluppo ed implementazione di app e strumenti di servizi digitali di prenotazione o piattaforme digitali di tour operating, che promuova l'offerta turistica territoriale, sia in ottica di prodotto che di organizzazione territoriale, con database allargati e profilati, prenotazioni interattive, soggiorni itineranti di tipo tematico, salutistico, esperienziale, personalizzato o differenziato a seconda delle esigenze del singolo viaggiatore in un medesimo nucleo familiare o gruppo;
  - percorsi formativi, di cui alla lettera b. del precedente comma 6, di alta formazione, al fine di agevolare per le imprese retiste/consorziate l'aggiornamento e la qualificazione del personale;
  - pacchetti multifunzione, di cui al precedente comma 7, lettere c. e d., che riguardano servizi specialistici inclusa l'internazionalizzazione e la partecipazione a fiere.
- Sono, pertanto, agevolabili interventi che prevedano azioni integrate di promozione di iniziative turistico-culturali sul territorio nonché azioni di partnership e di aggregazione, attraverso **la rete di impresa** volte a organizzare pacchetti di offerta turistica coordinata, attività di internazionalizzazione, interventi formativi, gestione e programmazione centralizzata anche attraverso l'uso di piattaforme dedicate ed accessibili alle imprese retiste/consorziate.
- La rete soggetto dovrà essere costituita da almeno 5 imprese retiste/consorziate.
9. Ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 1060/2021 non sono finanziabili i progetti che risultino violare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali così come definito dall'articolo 17 del Reg. (UE) 852/2020 e dai corrispondenti criteri di vaglio tecnico di cui al Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione Europea del 4 giugno 2021, coerenti con le tipologie di intervento, impegnandosi a tramettere, in fase di rendicontazione e monitoraggio del progetto, le informazioni e la documentazione che sarà richiesta dall'Amministrazione.

#### Art. 7 – Entità delle spese agevolabili

- I Programmi Integrati di Agevolazione Turismo devono riguardare programmi di investimento di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 5 milioni di euro e 40 milioni di euro.
- I programmi di investimento produttivo devono prevedere spese ammissibili non superiori al 90% del progetto integrato.
- Gli investimenti per l'Innovazione a favore delle PMI non possono eccedere 2 milioni di euro.
- Gli investimenti per l'Innovazione dei processi e dell'organizzazione non possono eccedere 2 milioni di euro per le PMI.
- Gli investimenti per la Formazione non possono eccedere 4 milioni di euro per la Grande Impresa e 2 milioni di euro per le PMI.
- Gli investimenti per la Tutela dell'ambiente non possono eccedere 10 milioni di euro per la Grande Impresa e 5 milioni di euro per le PMI.
- Le spese delle PMI per Servizi di consulenza e di internazionalizzazione non potranno superare 500mila euro e le spese per la partecipazione alle fiere non potranno superare 500mila euro.
- Gli investimenti riguardanti il programma della rete d'impresa/consorzi, di cui al comma 2 del precedente articolo 4, devono essere compresi tra 2 milioni di euro e 5 milioni di euro.

#### Art. 8 – Intensità delle agevolazioni

- Per gli Investimenti Produttivi le agevolazioni per le spese ammissibili di cui all'art. 6 comma 1 sono concesse, sotto la forma di contributi in conto impianti, nei seguenti limiti:
  - 30% per le grandi imprese;





- 40% per le medie imprese;
- 50% per le piccole imprese.

Nell'ambito degli Investimenti Produttivi, le imprese potranno indicare nel piano economico finanziario una combinazione di percentuali per gli investimenti in capitale fisso e attivi immateriali (a) e per i costi salariali (b), purché la combinazione tra i costi (a) e (b) non ecceda i limiti sopra indicati.

2. Esclusivamente nell'ambito degli Investimenti Produttivi, le percentuali di agevolazione di cui al comma precedente potranno essere aumentate del 10% in ragione delle premialità riportate nell'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso. Tali agevolazioni non potranno eccedere i limiti stabiliti dalla Carta degli Aiuti - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) approvato il 02.12.2021 C(2021) 8655 final.
3. Per gli Investimenti Produttivi, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 14 del Regolamento (UE) 651/2014 paragrafo 13: "Gli investimenti iniziali relativi alla stessa attività o a un'attività analoga avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche sono considerati parte di un unico progetto di investimento. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che riceve non supera l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento".
4. Le agevolazioni per l'Innovazione delle PMI sono concesse nel limite del 50% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.
5. Le agevolazioni per l'Innovazione dei processi e dell'organizzazione per le PMI sono concesse nel limite del 50% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.
6. In relazione agli Aiuti per la Formazione, l'intensità di aiuto non supera:
  - per le grandi imprese il 50 % dei costi ammissibili;
  - per le medie imprese il 60 % dei costi ammissibili.

Tale intensità può, infine, essere aumentata di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati.

  - per le piccole imprese il 70 % dei costi ammissibili.
7. Per gli Investimenti a favore della tutela ambientale, l'intensità di aiuto non supera per:
  - a. Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica il:
    - 45% per le grandi imprese dei costi ammissibili;
    - 55% per le medie imprese dei costi ammissibili;
    - 65% per le piccole imprese dei costi ammissibili.
  - b. Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento il:
    - 45% per le grandi imprese dei costi ammissibili;
    - 55% per le medie imprese dei costi ammissibili;
    - 65% per le piccole imprese dei costi ammissibili.
8. Le agevolazioni relative ai Servizi di consulenza sono concesse esclusivamente alle PMI nel limite del 50% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.
9. Secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 3 del GBER, nella sua attuale formulazione: "Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto". Il momento della concessione dell'aiuto corrisponde all'adozione della determinazione di concessione provvisoria dell'aiuto.

#### Art. 9 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili all'agevolazione le spese sostenute nell'arco di durata del progetto e strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi, come dettagliate nell'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.



2. Gli Investimenti Produttivi, di cui al comma 1 dell'articolo 6, riguardano un "investimento iniziale" che consiste in un investimento in capitale fisso e immateriale nell'ottica della sostenibilità ambientale, tecnologicamente innovativo, fondato sulla digitalizzazione e sull'ampliamento ed innalzamento degli standard qualitativi dei servizi offerti.
- L'investimento iniziale può anche riguardare l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale. L'investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento iniziale.
3. Nell'ambito degli Investimenti Produttivi in capitale fisso (attivi materiali) sono ammissibili:
- acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo dell'investimento produttivo; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%;
  - opere murarie e assimilabili (incluso l'acquisto dell'immobile);
  - acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
  - studi preliminari di fattibilità e spese per progettazioni e direzione lavori.
4. Nell'ambito degli Investimenti Produttivi in attivi immateriali sono ammissibili l'acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma.
5. I programmi relativi agli Investimenti Produttivi agevolano, inoltre, i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni.
6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni relative all'Investimento Produttivo sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati nelle Immobilizzazioni del beneficiario per almeno cinque anni per le grandi imprese e tre anni per le PMI dalla data di completamento dell'investimento.
7. I progetti di innovazione di cui al precedente articolo 6 comma 6 lettera a), sono riconducibili alle seguenti tipologie di intervento:
- Innovazione (esclusivamente a favore delle PMI);
  - Innovazione dei processi e dell'organizzazione.
- I servizi riguarderanno, a titolo non esaustivo, l'implementazione di infrastrutture digitali, modelli di intelligenza artificiale di analisi dei dati e profilazione di utenti, servizi digitali di innovazione turistica avanzata, sviluppo ed implementazione di sistemi avanzati di monitoraggio dei dati, della soddisfazione degli utenti e delle esigenze specifiche, anche di particolari target (disabili, anziani, soggetti fragili) e o di nicchia; servizi digitali di recruitment allargato e di matching di professionalità del settore turistico; sicurezza informatica delle transazioni e della gestione di dati; applicazioni di assistenti virtuali e chatbot, ideazione di strumenti digitali e multicanale di servizi digitali funzionali alla "tourist experience".
8. Sono ammissibili gli Interventi formativi, di cui al precedente articolo 6 comma 6 lettera b), connessi al progetto proposto e rivolti al personale coinvolto, attinenti ai temi di Smart Specialization Strategy della Regione Puglia e volti a superare eventuali gap nell'offerta di servizi o a potenziare competenze già presenti presso l'impresa beneficiaria, nonché a promuovere moduli formativi digitali, a titolo non esaustivo, quali:
- \* processi di innovazione aperta, organizzativa e tecnologica;
  - \* digitalizzazione dei processi;
  - \* gestione dell'innovazione;
  - \* internazionalizzazione;
  - \* economia circolare e sostenibilità ambientale;
  - \* design-driven innovation ed eco-progettazione.
9. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
10. Nell'ambito degli interventi formativi, i costi ammissibili sono calcolati attraverso l'utilizzo di opzioni semplificate di costi, previste dal Reg. Delegato (UE) n. 1676/2023 per le Operazioni riguardanti l'erogazione di formazione a persone occupate di cui al punto 3 dell'Allegato al citato regolamento. L'opzione semplificata di costo si sostanzia in due Costi Standard Unitari ora/partecipante, che definiscono il parametro



di riferimento per il calcolo complessivo, secondo la durata, del programma formativo ammissibile. Il Costo unitario 1 - Tariffa oraria - formazione di persone occupate, potrà essere riconosciuto per partecipante per ora alle attività formative attuate. Il Costo unitario 2 - Tariffa oraria della retribuzione versata a un dipendente impegnato in un corso di formazione, non potrà essere riconosciuto in presenza di costi salariali ammissibili di cui al precedente comma 5 del presente articolo ed articolo 8 comma 1, per il medesimo partecipante. L'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso specifica le condizioni per il sostegno agli interventi formativi, pena l'inammissibilità delle spese sostenute.

11. Sono ammissibili anche investimenti a favore della tutela ambientale per:
  - a. misure di efficienza energetica che non siano meri miglioramenti che le imprese sono tenute ad attuare per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore;
  - b. per la promozione di energia da fonti rinnovabili.
12. Sono altresì ammissibili, esclusivamente per le PMI, i servizi di consulenza strettamente connessi al progetto con la finalità di migliorare il posizionamento competitivo delle imprese oltre che di accompagnare, orientare e consolidare la transizione digitale, ecologica ed energetica, in chiave di innovazione e di Smart Specialization Strategy. Le spese ammissibili, a titolo non esaustivo, riguardano:
  - \* servizi reali di implementazione di nuovi modelli organizzativi (non presenti in azienda antecedentemente all'investimento) inclusa la trasformazione in Società Benefit e o B corp, prevedendo anche la figura del Temporary Manager (che abbia almeno tre anni di esperienza nei servizi effettuati) esclusa l'attività ordinaria di consulenza legale, finanziaria e fiscale, servizi tesi alla riorganizzazione dei processi aziendali attraverso l'introduzione di nuove soluzioni gestionali, volti ad aumentare la produttività e la performance economica;
  - \* elaborazione e attuazione di una digital strategy finalizzata ad accompagnare le scelte di investimento, valorizzando gli strumenti e le risorse aziendali, a partire dalla determinazione di bisogni specifici e KPI, che coinvolga utenti e stakeholder, individuando gli asset digitali più appropriati alla transizione;
  - \* l'acquisizione di servizi di consulenza per migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali che riguardano l'e-business e la certificazione in ambito di parità di genere, di prodotto, di ambiente, di responsabilità sociale ed etica;
  - \* l'acquisizione di servizi di consulenza per lo sviluppo di piattaforme dedicate alla digitalizzazione dei processi di check in / check out, elaborazioni di prenotazioni on line, progetti esperienziali e di travel design, tecniche di Dynamic Packaging, sviluppo di progetti digitali di itinerari tematici con partner locali e di personalizzazione e monitoraggio della soddisfazione dei clienti, azioni tese a diffondere un turismo consapevole e sostenibile e per diversificare l'offerta turistica (ad esempio attraverso l'utilizzo di esperienze virtuali e lo sviluppo di ecosistemi di servizi digitali incentrati sull'offerta turistica territoriale);
  - \* prestazioni erogate anche da un temporary manager turistico che definisca le strategie di implementazione di servizi innovativi interoperabili e che sovraintenda all'organizzazione delle funzioni professionali rispetto ai fabbisogni aziendali rilevati.
13. Sono ammissibili i programmi di Internazionalizzazione e di partecipazione a fiere che promuovono anche il brand PUGLIA e weareinPUGLIA e che possono riguardare:
  - \* Spese per servizi di consulenza specialistica finalizzati a sviluppare il progetto di promozione internazionale e ad aumentare la conoscenza del territorio pugliese e delle sue vocazioni e caratteristiche all'estero anche attraverso consulenze specialistiche prestate dalla figura del digital manager o del digital export manager, anche eventualmente con competenze in ambito turistico come definito all'Allegato n.1 Glossario parte integrante e sostanziale al presente Avviso;
  - \* partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e ad eventi a queste collegati quali workshop, eventi B2b, seminari, azioni di incoming, ecc.;
  - \* spese per la partecipazione a fiere virtuali e per l'utilizzo di piattaforme di matching/ricerche profilate collegati alle fiere;



\* istituzione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, all'estero e/o in Italia di spazi espositivi / esposizioni virtuali per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri.

14. I criteri per l'ammissibilità, la determinazione e la documentazione delle spese finanziabili sono riportati nell'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso e devono essere rispettati pena l'inammissibilità delle stesse.

#### Art. 10 - Spese non ammissibili

Non sono ammissibili:

- a. le spese di pura sostituzione;
- b. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- d. i titoli di spesa regolati in contanti;
- e. le spese di funzionamento;
- f. le spese relative all'acquisto di scorte;
- g. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- h. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro;
- i. attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
- j. le spese relative all'acquisto di mezzi mobili qualora non strettamente funzionali all'attività;
- k. IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario;
- l. tutte le spese non capitalizzate ad eccezione delle spese relative alle consulenze per l'Innovazione, per la Formazione e per l'acquisizione di servizi;
- m. le spese di caratterizzazione e di bonifica di aree inquinate.

Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria e le forniture "chiavi in mano" che non rispettino le condizioni di ammissibilità previste dal Manuale operativo di cui all'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

### Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

#### Art. 11 – Fase di accesso

1. Le istanze devono essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la procedura on line "Programmi Integrati di Agevolazione Turismo" mediante la registrazione e la compilazione di quanto previsto sulla piattaforma PugliaSemplice, disponibile al link <https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/>; al momento dell'invio, all'istanza viene assegnato un protocollo regionale, uno dell'O.I. ed un CUP per ogni impresa.
2. I Programmi Integrati di Agevolazione Turismo possono essere avviati successivamente all'invio dell'istanza di accesso.
3. Le modalità di presentazione della domanda ed i documenti a corredo della stessa nonché il questionario *ex ante* da compilare, sono specificati nell'Allegato n. 3 Modulistica istanza di accesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso. Si precisa che in sede di istanza di accesso deve essere prodotta idonea documentazione attestante l'avvio delle procedure tese all'ottenimento dei titoli abilitativi alla realizzazione delle opere con indicazione della tempistica relativa al rilascio delle stesse.
4. La predetta istanza di accesso descrive gli obiettivi strategici ed integrati, le azioni volte al miglioramento dell'offerta in termini qualitativi e tecnologici, nonché di valorizzazione del territorio e delle sue caratteristiche culturali, paesaggistiche, naturalistiche e di tradizioni, specificando le finalità del Programma Integrato di Agevolazione Turismo, le modalità di gestione dei servizi, esplicitando i principi di responsabilità e sostenibilità e definendo i profili delle figure professionali necessarie a costituire un sistema di offerta interoperabile e qualificata.



5. Puglia Sviluppo, ricevute le istanze di accesso secondo l'ordine cronologico di invio telematico, avvia, se necessario anche mediante la fase dell'interlocuzione con il soggetto proponente, un esame istruttorio, al fine di accertare le condizioni di ammissibilità, di sostenibilità e fattibilità del progetto.
6. I criteri di selezione sono articolati in:
- criteri di ammissibilità formale, ovvero verifica della sussistenza dei requisiti formali di ammissione alla fase di istruttoria della domanda mediante l'accertamento della conformità formale della documentazione presentata;
  - criteri di valutazione sostanziale, attraverso la quale le domande valutate formalmente ammissibili sono esaminate in relazione:
    - \* alla coerenza con la programmazione regionale e con la strategia regionale di specializzazione intelligente in termini di digitalizzazione e di sostenibilità ambientale;
    - \* alla realizzabilità tecnica ed ambientale e alla coerenza dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, concessioni e pareri propedeutici al suo avvio;
    - \* all'accertamento della coerenza con la strategia regionale di edilizia sostenibile (Attestato di Sostenibilità Ambientale redatto secondo il Protocollo ITACA Puglia vigente);
    - \* alla qualità tecnica della proposta in termini di idoneità delle soluzioni tecnologiche e gestionali proposte rispetto agli obiettivi da raggiungere anche in funzione dei fabbisogni rilevati;
    - \* alla valorizzazione di ambiti di specializzazione territoriali, di filiera e/o culturali, creativi;
    - \* alla capacità della proposta progettuale di favorire lo sviluppo dell'attrattività del territorio mediante attività che promuovano il patrimonio artistico, storico e naturalistico anche per favorire processi di destagionalizzazione;
    - \* alla capacità della proposta progettuale di favorire azioni di integrazione/aggregazione e di favorire processi di destagionalizzazione da parte delle reti di impresa;
    - \* alla validità tecnico economica in termini di:
      - coerenza tra la dimensione dei soggetti coinvolti e gli investimenti previsti;
      - sostenibilità ed affidabilità dei soggetti coinvolti sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico;
      - copertura finanziaria degli investimenti;
    - \* agli aspetti occupazionali e di qualificazione delle risorse.
7. Per l'esame del progetto di innovazione e formazione, Puglia Sviluppo potrà avvalersi anche di un esperto (qualificato a livello di docente universitario o ricercatore iscritto al Registro digitale degli esperti del MUR), che garantisca indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche.
8. Per gli aspetti tecnici ed energetici, Puglia Sviluppo potrà avvalersi di esperti, iscritti ai propri albi pubblici.
9. Per la Sostenibilità Ambientale dell'investimento le verifiche saranno effettuate dall'Autorità Ambientale della Regione Puglia, sulla base delle informazioni fornite nelle apposite schede disponibili in piattaforma. In relazione al rispetto del principio del DNSH e del "Climate Change", le imprese dovranno compilare compiutamente la matrice ambientale, le relative Check list di controllo e la relazione tecnica inerente la verifica climatica, secondo quanto indicato nella modulistica dell'istanza di accesso, che saranno valutate dall'Autorità Ambientale della Regione Puglia.
10. Puglia Sviluppo potrà richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione prodotta nonché disporre interlocuzioni e verifiche mediante piattaforma telematica.
11. Le procedure di valutazione utilizzate sono indicate nell'Allegato n. 4 Procedure e Criteri di valutazione che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
12. L'esito della valutazione potrà contenere eventuali indicazioni o prescrizioni per la fase successiva.
13. Sulla base delle verifiche effettuate, il dirigente competente con proprio atto adotta il provvedimento di ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo.
14. Sulla base delle verifiche effettuate con esito negativo, il dirigente competente predisponde nota di inammissibilità. L'ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo non comporta impegni contabili, che saranno adottati all'atto della concessione delle agevolazioni.



15. La Regione comunica ai soggetti proponenti l'esito dell'esame di cui ai punti precedenti. Detta comunicazione contiene, per le sole istanze valutate ammissibili, il termine perentorio di 60 giorni, pena la decadenza dell'istanza, entro il quale deve essere presentato il progetto definitivo corredato dalla documentazione indicata nella predetta comunicazione.
16. In caso di esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente articolo 3 comma 2, la Regione ammette le istanze valutate ammissibili con riserva. Tale circostanza viene tempestivamente comunicata alle imprese interessate, le quali hanno facoltà di presentare il progetto definitivo entro il termine perentorio indicato nella stessa comunicazione; in caso contrario, la domanda decade automaticamente.

#### Art. 12 - Presentazione ed istruttoria del progetto definitivo

1. Il progetto definitivo dovrà essere presentato telematicamente attraverso la procedura informatica della piattaforma telematica al sito <https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/>.
2. Il progetto definitivo deve essere trasmesso nei termini indicati nella comunicazione regionale e, decorso inutilmente tale termine, la proposta decade automaticamente.
3. Le modalità di presentazione del progetto definitivo ed i documenti a corredo dello stesso sono specificati nell'Allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
4. Puglia Sviluppo effettua l'istruttoria del progetto definitivo secondo le Procedure e Criteri di valutazione indicati nel predetto Allegato n. 4, anche attraverso l'interlocuzione con il soggetto proponente.
5. In tale fase sarà verificata la congruità e la pertinenza delle spese in relazione ai singoli programmi proposti, l'organicità e la funzionalità del progetto di innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale nonché la fattibilità tecnica, economica e finanziaria del progetto, in relazione ai diversi programmi di intervento proposti.
6. Il soggetto proponente, entro il termine stabilito in 150 giorni dalla comunicazione di cui al precedente articolo 11 comma 15, eventualmente prorogabile, dovrà presentare la documentazione relativa alla concessione di un finanziamento a medio lungo termine e/o la documentazione attestante l'apporto di mezzi propri, finalizzati alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'investimento.
7. Puglia Sviluppo si riserva la facoltà di richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione di cui all'articolo precedente mediante piattaforma telematica.
8. Al termine dell'istruttoria la Regione comunica al soggetto proponente l'esito e le relative motivazioni in caso di esclusione della proposta. In caso di esito positivo si procede secondo quanto previsto dal successivo articolo 13.

#### Art. 13 - Concessione delle agevolazioni e modalità attuative del progetto

1. Sulla base delle risultanze della fase istruttoria di cui all'articolo precedente, con atto dirigenziale della Sezione Competitività si approva la proposta, si determina l'importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimenti, si impegna la spesa e si individua il termine entro il quale provvedere alla sottoscrizione del Disciplinare di cui al successivo comma.
2. La Regione ed i soggetti beneficiari sottoscrivono un Disciplinare, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, in particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei diversi programmi agevolati nonché di controllo ed ispezione e quant'altro necessario ai fini della realizzazione del progetto.
3. L'erogazione delle agevolazioni è di competenza della Sezione Competitività, che adotta l'atto dirigenziale sulla base dell'istruttoria effettuata da Puglia Sviluppo. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà le richieste di erogazione delle agevolazioni, tramite Sistemi Informativi Regione Puglia (SIRP), le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal Disciplinare Programma Integrato di Agevolazione, il cui schema è disponibile sul portale istituzionale della Regione Puglia.
4. Le richieste di erogazione sono redatte utilizzando gli appositi moduli resi disponibili sul portale istituzionale della Regione Puglia.



## Art. 14 – Monitoraggio

1. La Regione e Puglia Sviluppo possono effettuare interlocuzioni, verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.
2. L'impresa beneficiaria del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'ultimazione dell'investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.
3. Il beneficiario è tenuto ad illustrare, con relazione allegata alla dichiarazione di completamento dell'investimento, i risultati ottenuti nell'ambito del progetto realizzato e le motivazioni di eventuali scostamenti rispetto a quanto prospettato in sede di proposta progettuale approvata. Tale relazione e la predetta dichiarazione di completamento dell'investimento dovranno essere compilate per l'inserimento nella piattaforma telematica utilizzando l'apposito format, unitamente al questionario ex post.
4. Al fine di valutare l'impatto, l'efficacia, i risultati raggiunti e gli effetti prodotti dall'attuazione della misura in termini di crescita dell'attrattività del territorio, della valorizzazione del patrimonio storico-culturale, dello sviluppo delle competenze, delle attività di aggregazione tra gli operatori, di integrazione con le vocazioni/filiere territoriali e di mantenimento ed incremento occupazionale, saranno rilevati dati di monitoraggio delle iniziative agevolate dalla Regione Puglia per il periodo di adempimento degli obblighi previsti, anche attraverso la presenza, le informazioni, i dati, l'attività, l'interazione con il DMS Puglia (dms.puglia.it).
5. L'Autorità di Gestione del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, secondo quanto definito nel Sistema di Gestione e Controllo del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 e considerato che gli aiuti alla formazione sono caratterizzati da un elevato grado di immaterialità, è responsabile delle verifiche di gestione, ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) n. 1060/2021, ai fini dell'ammissibilità del contributo; è responsabile, inoltre, a campione, delle verifiche in itinere sul posto di regolare esecuzione, nonché delle verifiche amministrativo contabili.
6. All'interno dell'osservazione degli effetti attesi dal PR sulle diverse tematiche ambientali, per consentire il popolamento degli indicatori del Sistema di Monitoraggio Ambientale, l'impresa beneficiaria ha l'obbligo di rendersi disponibile ad eventuali richieste di informazioni e di dati, all'uopo necessarie.

## Capo V REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

### Art. 15 - Durata e termini di realizzazione del progetto

1. Il progetto deve essere avviato in data successiva a quella di invio della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, e può avere una durata massima di 36 mesi. Il termine di conclusione del progetto può essere prorogato secondo le modalità di cui al successivo comma 4.
2. L'eventuale avvio dell'investimento prima della concessione delle agevolazioni di cui al precedente articolo 13, non determina alcun diritto a favore dell'impresa, né obbligo di impegno o di spesa per l'Amministrazione Regionale.
3. Gli interventi formativi di cui all'articolo 6 comma 6 lettera b. potranno essere avviati solo successivamente all'adozione della concessione delle agevolazioni di cui al precedente articolo 13. L'impresa che intenda avviare i piani formativi prima della predetta concessione dovrà obbligatoriamente avanzare apposita richiesta ai fini dell'ottenimento di specifico nulla osta regionale. Tale richiesta potrà essere formulata esclusivamente dopo la presentazione del progetto definitivo ed implicherà che l'impresa sia in possesso di tutti gli elementi previsti per la fase di realizzazione del piano formativo, incluso il calendario delle attività previste. Nel caso intervengano variazioni rispetto alla richiesta presentata, le stesse devono essere tempestivamente comunicate esclusivamente mediante piattaforma telematica, al fine di consentire all'Autorità di Gestione le opportune verifiche di cui al precedente articolo 14 comma 5.
4. Il beneficiario può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione del progetto, a condizione che la stessa sia adeguatamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione.





### Art. 16 - Cumulo

1. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 8 "Cumulo" del GBER, al fine di verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto concedibili, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.
2. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del GBER possono essere cumulati:
  - a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
  - b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al GBER ed alla Carta degli Aiuti 2021 2027 ove pertinente.
3. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del GBER non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dalle regole comunitarie.
4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del GBER possono essere cumulati con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili.
5. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata dal GBER o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.
6. È consentito il concorso con misure agevolative aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.
7. Nel caso sia superata l'intensità massima di aiuto si procede alla rideterminazione del contributo.
8. Fermo restando le intensità della sovvenzione complessiva per gli investimenti produttivi di cui ai precedenti commi del presente articolo, in presenza di un ulteriore ESL derivante da un aiuto in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, la verifica di cumulabilità tiene conto dei limiti delle previsioni della Carta degli Aiuti di cui al precedente comma 2, ove pertinente.

### Art. 17 – Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)

È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009.

### Art. 18 – Revoche

1. Le agevolazioni sono revocabili dalla Regione, in tutto o in parte al Soggetto Beneficiario, nei casi di seguito previsti.
2. Sono revocate totalmente le agevolazioni corrispondenti all'investimento ed al beneficiario per cui si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
  - a. per gli interventi oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, da Puglia Sviluppo S.p.A. e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;
  - b. sia variata, senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, la localizzazione dell'intervento rispetto a quella originariamente prevista;
  - c. le agevolazioni sono, altresì, interamente revocate anche in caso di delocalizzazione così come definita al precedente comma 2 dell'articolo 5;
  - d. sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto di investimenti ovvero



- prima che siano trascorsi cinque anni per le grandi imprese, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
- e. si trasferisca altrove, si alieni o si destini ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimenti ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione della Regione, i beni agevolati prima che siano trascorsi cinque anni per le grandi imprese, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
  - f. non siano rispettati i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie;
  - g. non sia adottato e mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
  - h. non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;
  - i. non sia stata osservata la "clausola sociale" (di cui all'articolo 17 del presente Avviso) prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
  - j. non sia rispettato l'obbligo del mantenimento e dell'incremento occupazionale nell'esercizio a regime e per n. 3 esercizi solari successivi per almeno il 90% dell'impegno assunto;
  - k. non siano rispettate le normative edilizie e urbanistiche oggetto dell'intervento nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;
  - l. sia modificato, senza previa autorizzazione della Regione, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una divisione della "Classificazione delle attività economiche ATECO 2007" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma approvato;
  - m. qualora senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, subentri una nuova Società a seguito di acquisizione, fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati;
  - n. il Soggetto Beneficiario non trasmetta alla Regione, nei termini indicati dalla stessa, la documentazione finale comprovante l'effettuazione delle spese sostenute e pagate, nonché la relazione e le attestazioni di cui al precedente art. 14, comma 3;
  - o. il Soggetto Beneficiario non consenta, nei modi e nei termini previsti dal Disciplinare Pia Turismo, i controlli e le ispezioni sulla realizzazione del programma di investimento agevolato;
  - p. il Soggetto Beneficiario sia destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
  - q. il Soggetto Beneficiario realizzi l'investimento oggetto di agevolazione con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti "chiavi in mano" senza rispettare le relative condizioni di ammissibilità stabilite nell'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
3. I Soggetti Beneficiari accettano di essere inclusi nell'elenco dei beneficiari, nel quale sono pubblicati altresì la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse e comunque tutti i dati previsti agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. In caso di rifiuto da parte dei Soggetti Beneficiari, gli stessi saranno considerati rinunziatari dell'agevolazione, che pertanto verrà revocata.
  4. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca totale è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto. Tale importo sarà maggiorato di cinque punti percentuali nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere precedenti lettere a, b, c, h, i, k.
  5. Le agevolazioni sono revocate parzialmente al Soggetto Beneficiario al verificarsi anche di una sola delle condizioni sotto elencate:
    - a. qualora il Soggetto Beneficiario comunichi tempestivamente alla Regione l'eventuale distrazione dei beni agevolati dalle proprie immobilizzazioni e dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento per le grandi imprese e tre anni per le PMI. La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente,



- all'immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso;
- b. qualora la violazione della "clausola sociale" di cui all'articolo 17 del presente Avviso comporti la revoca parziale delle agevolazioni;
  - c. limitatamente agli importi di cui al precedente articolo 8 comma 2, qualora non risultino realizzate le attività o rispettate le condizioni previste per la concessione delle premialità, limitatamente alla quota incrementale prevista;
  - d. qualora sopravvenga l'accertamento successivo, da parte di autorità competenti esterne, dell'inammissibilità di spese già sostenute e verificate dalla Regione. In tale circostanza sarà effettuata la rideterminazione del contributo attualizzato relativo all'importo dichiarato inammissibile ed oggetto di rettifica;
  - e. in tutte quelle ulteriori fattispecie, non riconducibili ai casi tassativamente elencati al precedente comma 2 del presente articolo e sanzionati con la revoca totale, nelle quali si accerti la violazione/elusione delle obbligazioni assunte dal beneficiario per l'attuazione del programma di investimento.  
In tal caso, la revoca ha ad oggetto la sola parte dell'investimento per la quale si accerti la violazione/elusione;
  - f. il Soggetto beneficiario non ottemperi agli obblighi di iscrizione e permanenza nell'ambito del portale nazionale ([www.italia.it](http://www.italia.it)) e del portale regionale ([dms.puglia.it](http://dms.puglia.it)) e non contribuisca al popolamento dei dati raccolti su [osservatorio.dms.puglia.it](http://osservatorio.dms.puglia.it) ed analizzati dall'A.Re.T Puglia Promozione, e al monitoraggio dei livelli di soddisfazione degli utenti delle strutture/ servizi offerti prima che siano trascorsi tre anni dal completamento degli investimenti nella misura del 3% del contributo percepito per ogni annualità per la quale non è stato adempiuto l'obbligo.
6. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procederà alla rideterminazione del contributo e le maggiori agevolazioni eventualmente erogate verranno detratte dalla prima erogazione utile, ovvero recuperate.
  7. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca parziale è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto.

#### Art. 19 – Variazioni al programma approvato

1. Il progetto ammesso alle agevolazioni, salve cause di forza maggiore, non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi.
2. Non sono considerate modifiche e variazioni soggette ad autorizzazione:
  - modifiche dell'identità del fornitore rispetto a quella indicata in fase istruttoria;
  - sostituzioni o modifiche di beni agevolati, che non ne alterano la funzionalità;
  - con riferimento alle spese per opere murarie, fermo restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste dal computo metrico.
3. Le variazioni riguardanti il progetto ammesso e non rientranti nelle casistiche di cui al comma precedente vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
4. Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

### Capo VI DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 20 – Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:  
 REGIONE PUGLIA  
 Sezione Competitività – Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese.  
 Corso S. Sonnino, 177 – 70121 Bari  
 Responsabile del procedimento: Giuseppe Pastore.



## Art. 21 - Pubblicità e trattamento dei dati personali

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, il presente Avviso verrà diffuso sui canali digitali mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui portali istituzionali della Regione Puglia ([www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) e <https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/>).
2. Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 10 agosto 2018, n.101, la Regione Puglia informa che i dati forniti e richiesti dal presente Avviso e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso.
3. Il Titolare del Trattamento è la Regione Puglia. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: Dott.ssa Rossella Caccavo, indirizzo e-mail: [rpdp@regione.puglia.it](mailto:rpdp@regione.puglia.it) alla quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 12 DGPR, e/o per eventuali chiarimenti in materia di protezione e dati personali.
4. I dati saranno trattati ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del Trattamento, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, nell'attuazione, gestione, monitoraggio dell'Avviso, e della conseguente assenza di obbligo ad acquisire il consenso scritto degli interessati.
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente procedimento e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione dello stesso. I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette.
6. Successivamente saranno archiviati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso, le informazioni raccolte saranno utilizzate con strumenti informatici e non, secondo le modalità inerenti le finalità suddette. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell'utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti).
7. I dati saranno trattati dal personale e dai collaboratori della Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Competitività espressamente nominati come "designati" o "persone autorizzate al trattamento". Designato al trattamento è il Dirigente pro tempore della Sezione Competitività, mail: [competitivita@regione.puglia.it](mailto:competitivita@regione.puglia.it).
8. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi, ivi incluso l'Organismo Intermedio, che prendono parte ai processi operativi o che, in ottemperanza a specifici obblighi di legge o di regolamento, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli (es. ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso agli atti nei limiti consentiti dalla legge n. 241/90).
9. Laddove il soggetto proponente risultasse beneficiario del finanziamento, le informazioni riferite al Soggetto, relative al progetto presentato, potranno essere pubblicate sui siti internet [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) e <https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/>, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità prescritti dalla legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", dalla normativa comunitaria, nonché dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n. 33/2013).
10. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati ([rdp@regione.puglia.it](mailto:rdp@regione.puglia.it)).
11. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti in base a quanto stabilito negli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE 2016/679, quali l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o, infine, potranno opporsi al trattamento. L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
12. I dati saranno resi disponibili sul sistema informativo ARACHNE. La Regione Puglia dispone l'accesso al sistema informativo ARACHNE, sviluppato dalla Commissione Europea per supportare le attività di verifica delle Autorità di Gestione dei Fondi strutturali 2021 - 2027 nell'individuazione delle iniziative potenzialmente esposte a rischi di frode, conflitti di interessi e irregolarità. Il sistema ARACHNE è alimentato da fonti dati esterne, quali banche



dati mondiali (Orbis e Lexis Nexis World compliance), sistemi informativi della Commissione Europea (VIES e Infoeuro) e da fonti dati interne, rappresentate dalle informazioni provenienti dalle singole Autorità di Gestione dei diversi Stati membri titolari di Programmi comunitari FESR e FSE riferite allo stato di attuazione delle operazioni. I dati, disponibili nelle banche dati esterne, saranno trattati al fine di individuare gli indicatori di rischio.

13. La Regione Puglia trasmette telematicamente al sistema informativo ARACHNE i dati delle operazioni rendicontate nell'ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 per il tramite del "Sistema Nazionale di Monitoraggio" gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-RGS-IGRUE. I dati disponibili nel sistema ARACHNE saranno trattati dalla Regione Puglia esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di Beneficiari, contraenti, contratti e progetti. Il sistema ARACHNE potrà essere utilizzato sia nella fase di selezione sia nella eventuale fase di attuazione dell'operazione. Il processo e lo scopo dell'analisi dei dati operato da ARACHNE sono descritti alla seguente pagina web della Commissione Europea: <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPagId=3587&langId=it>.

## Art. 22 - Norme anticorruzione

Al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), le imprese beneficiarie si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia.

### PER INFORMAZIONI:

Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico  
Sezione Competitività – Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese  
Corso Sonnino, 177, 70121 Bari.

PEC: [piaturismo.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:piaturismo.regione@pec.rupar.puglia.it) ; [piaturismo.pugliasviluppo@pec.it](mailto:piaturismo.pugliasviluppo@pec.it).

Siti internet: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it); [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it); [www.pugliasviluppo.eu](http://www.pugliasviluppo.eu).

Si fa presente che tutte le comunicazioni e/o informazioni di carattere generale pubblicate sul sito istituzionale nella pagina dedicata all'Avviso si considerano valide per tutti i destinatari interessati ed hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Analogamente, tutte le comunicazioni presenti nell'area di lavoro dedicata ad ogni istanza (c.d. cruscotto imprese) ed alle quali sono associate notifiche di cortesia automaticamente inviate dal portale [pugliasemplice.sistema.puglia.it](http://pugliasemplice.sistema.puglia.it) sul domicilio digitale speciale indicato nell'istanza o modificato successivamente da parte del richiedente mediante le funzioni del portale, si considerano valide per il destinatario interessato ed hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

E' onere del richiedente, pertanto, indicare correttamente la PEC nell'istanza e verificare costantemente che sia attiva e funzionante, al fine di ricevere le PEC di cortesia.

## Allegati all'Avviso

Allegato n.1 Glossario

Allegato n.2

Allegato n.3 Modulistica istanza di accesso

Allegato n.4 Procedure e Criteri di valutazione



## Allegato n.1 Glossario

# Programmi Integrati di Agevolazione Turismo (PIA Turismo)



Ai fini del presente Avviso, sono adottate le seguenti definizioni:

1. **“Regolamento GBER”**: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e successive modificazioni e integrazioni.
2. **“Certificazione della parità di genere”**: la certificazione istituita dall’articolo 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, i cui parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022; c) “comunicazione n. 14/2008”: la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
3. **“DNSH”**: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (“Do no significant harm”) definito all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. **“Rating di legalità”**: la certificazione istituita dall’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 28 luglio 2020 n. 28361, e dal decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57.
5. **“Unità produttiva”**: la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati.
6. **“Lavoratore con disabilità”**:
  - a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell’ordinamento nazionale; o
  - b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all’ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.
7. **“Lavoratore svantaggiato”**: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:
  - a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  - b) avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
  - c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  - d) aver superato i 50 anni di età;
  - e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
  - f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
  - g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.
8. **“Impresa in difficoltà”**: un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
  - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all’articolo 21, paragrafo 3, lettera b del GBER), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall’intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale





- sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per “società a responsabilità limitata” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il “capitale sociale” comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b del GBER), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per “società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
- i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19);
  - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
9. **“Importo di aiuto corretto”**: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento calcolato secondo la seguente formula:
- $$\text{importo di aiuto corretto} = R \times (A + 0,50 \times B + 0 \times C)$$
- dove:
- R è l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le PMI; A è la parte dei costi ammissibili pari a 55 milioni di EUR;
- B è la parte dei costi ammissibili compresa tra 55 milioni di EUR e 110 milioni di EUR;
- C è la parte dei costi ammissibili superiore a 110 milioni di EUR.
10. **“Equivalente sovvenzione lordo”**: importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
11. **“Avvio dei lavori”**: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per “avvio dei lavori” si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.



12. **“Dimensione di impresa”**: come definita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, nonché dall’allegato I del Regolamento GBER ove le grandi imprese sono le imprese che non soddisfano i criteri di cui all’allegato I del GBER e le piccole e medie imprese o PMI sono le imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato I del GBER.
13. **“Intensità di aiuto”**: importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri.
14. **“Data di concessione degli aiuti”**: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti.
15. **“Attivi materiali”**: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature.
16. **“Attivi immateriali”**: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale.
17. **“Costi salariali”**: importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell’aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito;
18. **“Aumento netto del numero di dipendenti”**: aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento in questione rispetto alla media relativa a un periodo di riferimento, dopo aver sottratto dal numero di posti di lavoro creati il numero di posti di lavoro soppressi nel corso dello stesso periodo. Il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale e stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno.
19. **“Alle normali condizioni di mercato”** (arm's length): una situazione in cui le condizioni relative alle operazioni tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Qualsiasi operazione che risulti da una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria è considerata rispondente al principio delle normali condizioni di mercato.
20. **“Attività uguali o simili”**: attività della stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 (NACE Rev. 2).
21. **“Grande progetto di investimento”**: investimento iniziale con costi ammissibili superiori a 50 milioni di EUR calcolati sulla base dei prezzi e dei tassi di cambio alla data in cui è concesso l’aiuto.
22. **“Delocalizzazione”**: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell’accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un’altra parte contraente dell’accordo SEE in cui viene effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE.
23. **“Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza”**: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il



finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

24. **“Personale altamente qualificato”**: membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato.
25. **“Tutela dell'ambiente”** o **“Tutela ambientale”**: qualsiasi azione o attività volta a ridurre o a prevenire l'inquinamento, gli impatti ambientali negativi o altri danni all'ambiente fisico (inclusi aria, acqua e suolo), agli ecosistemi o alle risorse naturali causati da attività umane, comprese le azioni dirette ad attenuare i cambiamenti climatici, a ridurre il rischio di tali danni, a proteggere e ripristinare la biodiversità o a promuovere un uso più efficiente delle risorse naturali, tra cui le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili e di altre tecniche di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti, nonché a effettuare una transizione verso modelli di economia circolare per ridurre l'uso di materiali primari e aumentare l'efficienza. Sono incluse anche azioni che potenziano la capacità di adattamento e riducono al minimo la vulnerabilità agli impatti climatici.
26. **“Norma dell'Unione”**:
  - a) una norma dell'Unione vincolante che determina i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela dell'ambiente, ad esclusione delle norme o degli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese; o
  - b) l'obbligo di utilizzare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques o BAT), quali definite nella direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e di garantire che i livelli di emissione non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT. Laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE o di altre direttive applicabili, tali livelli sono applicabili ai fini del presente regolamento; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT in relazione all'impresa in questione.
27. **“Misure di efficienza energetica”**: l'efficienza energetica quale definita all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
28. **“Energia primaria”**: energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione.
29. **“Digitalizzazione”**: adozione di tecnologie realizzate da dispositivi e/o sistemi elettronici che rendono possibile aumentare la funzionalità del prodotto, sviluppare servizi online, modernizzare i processi o introdurre modelli di business basati sulla disintermediazione nella produzione di beni e nella prestazione di servizi, ottenendo come risultato un impatto trasformativo.
30. **“Risparmio energetico”**: risparmio energetico quale definito all'articolo 2, punto 5), della direttiva (UE) 2012/27; Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
31. **“Energia da fonti rinnovabili”** o **“Energia rinnovabile”**: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, quale definita all'articolo 2, punto 1) della direttiva (UE) 2018/2001, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. L'energia da fonti rinnovabili comprende l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
PUGLIA

- collegati dietro il contatore (behind-the-meter) (installati insieme all'impianto di energia rinnovabile o come componente aggiuntiva) ma non l'energia elettrica prodotta grazie ai sistemi di stoccaggio.*
32. **“Temporary Export Manager (TEM)”** con competenze digitali – figura professionale specializzata nell'erogazione di servizi volti a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione d'impresa e inserita nell'elenco istituito presso SACE.
  33. **“Temporary Manager”**: figura professionale che ha svolto incarichi manageriali presso le imprese nel controllo di gestione e finanza, nell'innovazione dei processi e dell'organizzazione attraverso l'ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
  34. **“Digital Manager”**: responsabile dell'e-reputation di un'azienda con comprovata esperienza almeno triennale che stabilisce i contenuti e la digital strategy per promuovere l'azienda online. È responsabile del follow-up e della gestione operativa di tutti i progetti di comunicazione aziendale.
  35. **“Digital Export Manager”**: figura professionale con comprovata esperienza (almeno tre anni) che apre l'azienda a nuove opportunità commerciali attraverso l'utilizzo mirato di strumenti digitali.



## Allegato 2

# Programmi Integrati di Agevolazione Turismo (PIA Turismo)



## Sommario



Premessa .....	3
1. Requisiti del soggetto proponente (articolo 4 dell'Avviso) .....	3
1.1 <i>Impegni del soggetto proponente</i> .....	5
2. Progetti ammissibili (articolo 6 dell'Avviso) .....	5
3. Effetto incentivazione (articolo 15 dell'Avviso) .....	7
4. Il progetto non arreca danni significati all'ambiente (articolo 6 comma 9 dell'Avviso) .....	8
5. Condizioni per la concessione della premialità (art. 8 comma 2 dell'Avviso) .....	10
6. Spese ammissibili (articolo 9 dell'Avviso) .....	10
6.1 <i>Investimenti Produttivi</i> .....	11
6.2 <i>Programmi di Innovazione</i> .....	16
6.2.1 <i>Innovazione a favore delle PMI</i> .....	16
6.2.2 <i>Innovazione dei processi e dell'organizzazione</i> .....	17
6.3 <i>Interventi formativi</i> .....	18
6.4 <i>Investimenti a favore della tutela ambientale</i> .....	22
6.5 <i>Programmi di consulenza</i> .....	25
6.5.1 <i>Consulenze specialistiche</i> .....	25
6.5.2 <i>Internazionalizzazione</i> .....	26
6.5.3 <i>Partecipazione a fiere</i> .....	27
7. Presentazione dell'istanza di accesso .....	28
8. Presentazione del progetto definitivo .....	30
9. Regole per il riconoscimento delle spese in Innovazione .....	33
10. Regole per il riconoscimento delle spese per Formazione (applicazione dei costi unitari semplificati) .....	35
11. Contrasto al lavoro non regolare: Clausola sociale (articolo 17 dell'Avviso) .....	38
12. Obblighi informativi .....	39



## Premessa

Il presente documento non è sostitutivo della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente, bensì fornisce le indicazioni di carattere generale definendo le procedure operative riguardanti la presentazione del progetto e la realizzazione dello stesso.

La Regione Puglia e/o l'Organismo Intermedio si riservano di modificare ed integrare quanto riportato in questa versione del documento.



## 1. Requisiti del soggetto proponente (articolo 4 dell'Avviso)

Il soggetto proponente (inclusa la rete d'impresa/consorzio ove pertinente) deve possedere i seguenti requisiti alla data della presentazione dell'istanza di accesso che saranno attestati mediante DSAN rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- a) essere regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale previsto dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
- d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- f) operare nel rispetto della clausola sociale come disciplinata dal Regolamento Regionale del 27 novembre 2009, n. 31 "L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" pubblicato sul BURP n.191 del 30/11/2009;
- g) non essere stato destinatario, nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;





- h) non dover restituire / ha restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- i) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- j) rispettare le disposizioni relative al cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 17 dell'Avviso pubblico, nonché non avere ottenuto altri Aiuti sul medesimo Progetto in violazione alle disposizioni relative al cumulo di cui all'art. 8 del GBER e non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione delle stesse spese previste nel progetto;
- k) essere in regola con la normativa antimafia di cui al D. Lgs 159/2011 e s.m.i;
- l) essere in regola con il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- m) non aver effettuato una **delocalizzazione** verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.
- n) non avere / aver avviato, anche a livello di gruppo, investimenti iniziali (con esclusivo riferimento all'investimento produttivo) relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (provincia) nei tre anni precedenti per un importo pari a \_\_\_\_\_ (importi in migliaia di euro);
- o) non essere destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;



- p) non essere impresa i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

5

### 1.1 Impegni del soggetto proponente

Il soggetto proponente (inclusa la rete d'impresa/consorzio ove pertinente) si impegna mediante DSAN rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000:

1. al mantenimento dei beni agevolati nelle Immobilizzazioni per almeno 5 anni dalla data di completamento dell'investimento per le grandi imprese e 3 anni per le PMI;
2. ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
3. ad adottare e mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
4. al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), a non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Puglia, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il Richiedente. Non rientrano in questa fattispecie i contratti stipulati a seguito di procedure di evidenza pubblica realizzate in conformità con le pertinenti normative in materia di contratti pubblici e reclutamento del personale.

## 2. Progetti ammissibili (articolo 6 dell'Avviso)

Gli investimenti ammissibili alle agevolazioni riguardano i programmi in investimenti produttivi di cui all'articolo 6 dal comma 1 al comma 5 come di seguito meglio specificato:

1. le iniziative ammissibili di cui alle lettere a), b), c) e d) del predetto comma 1, sono le seguenti strutture ricettive organizzate di cui all'art. 3 della legge regionale n. 11/99:
  - a) alberghi;



- b) motels;
- c) villaggi-albergo;
- d) residenze turistico-alberghiere;
- e) alberghi dimora storica-residenza d'epoca;
- f) alberghi centro benessere;
- f bis) condhotel **esclusivamente con riferimento alla parte alberghiera.**



corrispondenti alla "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007 – Aggiornamento 2022" (G.U. n. 309 del 30/12/2021) 55.10.00 "Alberghi" limitatamente alle tipologie su elencate.

2. con riferimento alla tipologia di iniziativa di cui alla lettera e) del predetto comma 1, sono ammissibili, oltre alle strutture ricettive organizzate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 11/99 come sopra dettagliate, anche gli ostelli di cui all'art. 39 della legge regionale n. 11/99 e corrispondenti al codice Ateco 55.20.20 "Ostelli della gioventù", nonché le strutture congressuali, sportive, culturali e/o ricreative;
3. con riferimento alla tipologia di iniziativa di cui alla lettera f) del predetto comma 1, sono ammissibili le seguenti strutture:
  - I. campi da golf da almeno 18 buche; gli stessi devono essere realizzati con criteri di sostenibilità (riuso d'acqua per l'alimentazione dell'impianto di irrigazione e adozione delle migliori tecnologie per il risparmio delle risorse idriche, recupero della vegetazione esistente e integrazione con nuovi impianti di vegetazione autoctona, discontinuità delle formazioni erbose per evitare eccessiva omologazione degli aspetti percettivi del paesaggio);
  - II. miglioramento, ampliamento e realizzazione di porti turistici per i quali sono ammissibili sia le opere a mare (banchine, moli) sia le opere a terra in relazione alla cantieristica da diporto ed ai servizi strettamente collegati (esercizi commerciali). Alla data di invio dell'istanza di accesso, il Soggetto beneficiario deve essere in possesso delle concessioni delle aree demaniali marittime interessate dal progetto da realizzare.
  - III. miglioramento, ampliamento e realizzazione di Aeroclub con riferimento ai quali non sono ammesse le spese per l'acquisto dei velivoli. Prima della messa in esercizio dovrà essere prodotta copia dell'autorizzazione ENAC;
  - IV. miglioramento, ampliamento e realizzazione di infrastrutture sportive idonee ad ospitare anche eventi agonistici nazionali ed internazionali;
  - V. centri congressuali o Auditorium dalla capienza minima di 2.000 posti;



VI. parchi tematici intesi quali strutture concepite intorno a temi ispirati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla storia, al cinema, all'ambiente e alla società, alle scienze, alla fauna ed alla flora; con riferimento a queste ultime fattispecie, non è ammissibile l'acquisto di piante ed animali.

VII. realizzazione, miglioramento e ampliamento di immobili adibiti stabilmente e con continuità a teatro privato in cui si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici e di rivista.

4. Le reti d'impresa / consorzio devono avere obbligatoriamente la dimensione di PMI.
5. Si chiarisce che le tipologie di investimento produttivo di cui al comma 1 dell'articolo 6 e gli interventi di tutela ambientale non sono ammissibili per le reti d'impresa / consorzio.
6. Con riferimento ai "servizi funzionali" di cui al comma 4 dell'articolo 6, si intendono, a titolo puramente esemplificativo: piscine, ristoranti e bar, market, impianti sportivi, discoteche, sale da ballo, impianti ricreativi, parcheggi e garage, attrezzature e servizi per la nautica, servizi termali, centri per il benessere della persona, attrezzature idonee alla ospitalità/accoglienza di bambini e anziani, aree attrezzate e percorsi fruibili da persone disabili, piste ciclabili, ecc.).
7. Il programma integrato di agevolazione deve rispettare il principio di non discriminazione, attraverso la previsione di interventi e/o l'adozione di misure per favorire l'accessibilità e la fruibilità delle strutture da parte di persone con disabilità e di persone non autosufficienti.

### 3. Effetto incentivazione (articolo 15 dell'Avviso)

I programmi agevolabili possono essere avviati successivamente alla presentazione dell'istanza di accesso.

Per data di avvio del progetto si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

1. l'avvio del programma corrisponde alla data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Si precisa che ciascuna spesa deve essere supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione. Ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità/progettazioni e dell'acquisto del terreno.
2. nel caso in cui il progetto di investimenti preveda anche l'acquisto dell'immobile ed il Soggetto proponente fornisca come titolo di disponibilità dell'immobile un contratto preliminare di compravendita o una proposta di acquisto accettata, tali documenti devono presentare una condizione sospensiva o l'espressa rinuncia all'applicazione delle disposizioni dell'art. 2932 c.c. da entrambe le parti.



3. nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni, la data di stipula del contratto ovvero la data di efficacia dello stesso qualora sospensivamente condizionata all'ottenimento del contributo oppure, in mancanza, la data di inizio della prestazione.

Per data di completamento del progetto si intende il verificarsi dell'ultima delle seguenti circostanze:

1. nel caso di fornitura di beni/lavori di costruzione, la data dell'ultima fattura;
2. nel caso di fornitura di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero la data dell'ultima fattura.

#### 4. Il progetto non arreca danni significati all'ambiente (articolo 6 comma 9 dell'Avviso)

Il principio del DNSH (Do Not Significant Harm – non arrecare danno significativo) nell'ambito della politica di coesione è introdotto dal Regolamento (UE) 2021/1060 che sottolinea come, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi debbano sostenere attività che rispettino gli standard e le priorità in materia di clima e ambiente dell'Unione e non debbano danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852.


Inoltre, ai sensi del punto 4) dell'art. 9 del medesimo Regolamento, si definisce che gli obiettivi dei Fondi siano perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'art.11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'Accordo di Parigi e il principio del “non arrecare danno significativo”.

Gli interventi ammissibili devono essere compatibili con il principio DNSH, in quanto coerenti con la pertinente legislazione ambientale e di mitigazione ambientale di livello europeo, nazionale e regionale e funzionali alla:

- mitigazione/compensazione degli eventuali effetti negativi adottando i migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali per specifico settore;
- attivazione di processi di economia circolare;
- applicazione di sistemi certificati di gestione ambientale (es. Ecolabel, ISO);
- recupero dei materiali e la riduzione della produzione di rifiuti;
- utilizzo di soluzioni ICT conformi ai criteri di riduzione delle emissioni di gas effetto serra e/o di incremento dell'efficienza energetica.

In riferimento alle finalità della verifica climatica e alle possibili sinergie con la valutazione del rispetto del principio «non arrecare danno significativo» all'ambiente (DNSH) richiesta dall'Articolo 9 del RDC, è utile ricordare



che l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 stabilisce che “[...] un'attività economica arreca un danno significativo: 

- a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- b) all'adattamento ai cambiamenti climatici, se l'attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli asset”.

Il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisca in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

Pertanto, la valutazione del rispetto del principio DNSH (Articolo 9 RDC) tiene in considerazione, per gli obiettivi della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici, i criteri di vaglio tecnico definiti dal Regolamento Delegato (UE) 2021/2139.

Inoltre, ai sensi dell'art. 73 par. 2 lett. j) del Reg. UE 2021/1060, l'Autorità di Gestione nella selezione delle operazioni garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno 5 anni.

L'immunizzazione dagli effetti del clima è un processo volto ad evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica e che il livello di emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050.

Le soluzioni tecniche-progettuali di cui alla proposta oggetto del presente Avviso dovranno garantire che l'infrastruttura, con una durata attesa di almeno 5 anni, possa adattarsi ai nuovi scenari di impatto climatico e che sia resiliente ai cambiamenti climatici ai sensi di quanto definito dalla Comunicazione della Commissione relativamente agli “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” e dagli Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali finanziati dalla politica di coesione 2021-2027” approvati dal Dipartimento per le politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per quanto sopra esposto, l'impresa dovrà compilare l'apposita matrice disponibile nella piattaforma dell'istanza di accesso, collegata a determinate check list che riguardano diverse tipologie di interventi e che dovranno essere predisposte qualora applicabili alla proposta presentata.

A completamento della verifica climatica, l'impresa dovrà, inoltre, redigere una relazione tecnica secondo le indicazioni riportate nell'Allegato A alla matrice. Si segnala che, nel caso gli interventi prevedano la



ristrutturazione importante (ossia un intervento il cui costo superi il 25% del valore di mercato dell'edificio) di edifici esistenti o la costruzione di nuovi edifici, l'impresa deve presentare una relazione redatta da parte di un tecnico esperto, al fine di verificare la neutralità climatica e la resilienza climatica dell'infrastruttura.

10

## 5. Condizioni per la concessione della premialità (art. 8 comma 2 dell'Avviso)

Elenco premialità PIA Turismo		
	Investimenti Produttivi	%
1	Realizzare spese necessarie all'acquisto ed al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove acquisibili e restaurabili	5
2	Acquisizione di personale da parte di imprese in crisi per almeno il 30% dell'incremento occupazionale	5
3	Conseguire/aver conseguito la certificazione Parità di Genere	5
4	Adottare politiche di Environmental, Social e Governance	5
5	Essere società benefit iscritta all'albo della Regione Puglia (L.R. 12 agosto 2022, n. 18) o essere una B Corp	5
6	Essere in possesso del Rating di Legalità	5
7	Obbligarsi all'incremento occupazionale pari almeno ad 1 ULA per ogni € 300.000,00 di contributo ricevuto	5
8	Dimostrare particolare attenzione all'occupazione femminile, con il raggiungimento del 50% di donne occupate in almeno una delle categorie di lavoratori impiegati nell'esercizio a regime e nei tre successivi;	5
9	Dimostrare particolare attenzione all'occupazione giovanile (fino a 35 anni d'età), con il raggiungimento del 50% di giovani occupati in almeno una delle categorie di lavoratori impiegati nell'esercizio a regime e nei tre successivi	5

## 6. Spese ammissibili (articolo 9 dell'Avviso)

L'ammissibilità delle spese è conforme a quanto stabilito dal comma 1 dell'Articolo 63 "Ammissibilità" dell'RDC<sup>1</sup>.

In sede di presentazione dell'istanza di accesso, i costi imputabili al progetto sono stimati nella pertinente sezione del Business Plan telematico.

In sede di progetto definitivo (che prevede il dettaglio degli investimenti produttivi) e nell'ambito dei rispettivi formulari di Innovazione, di Tutela Ambientale, di Formazione e di Consulenze specialistiche sarà indicato il dettaglio dei costi da sostenere corredato dai relativi preventivi e/o contratti e/o modalità di calcolo.

In base a quanto stabilito dall'articolo 7 del GBER "Intensità di aiuto e costi ammissibili" *ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'imposta sul valore aggiunto applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili a norma della legislazione fiscale nazionale applicabile non è tuttavia presa in considerazione per il calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili.*

*I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.*

<sup>1</sup> REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus.





Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione. In tal caso si applicano le opzioni semplificate in materia di costi previste dalle pertinenti norme che disciplinano il fondo dell'Unione. In tal caso i costi sono ammissibili secondo la pista di controllo determinata nella base giuridica di adozione del costo, che ne specifica le condizioni di sostegno in base ad out-put a risultato e/o a processo.

11

I singoli programmi devono essere organici e funzionali e tra loro correlati.

La Legge 41/2023 di conversione del DL 13/2023 prevede che “a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso”.

Pertanto, su tutte le fatture è obbligatoria l'apposizione del CUP ai fini della rendicontazione, pena l'inammissibilità delle spese rendicontate; a tal fine, al momento dell'emissione della fattura relativa alla spesa oggetto di rendicontazione, le imprese sono tenute a verificare che i propri fornitori adempiano al predetto obbligo inserendo il proprio CUP reso disponibile all'impresa in sede di presentazione dell'istanza.

### 6.1 Investimenti Produttivi

Gli investimenti produttivi sono agevolati in base all'Azione 1.9 – “Interventi di ampliamento e consolidamento del sistema imprenditoriale delle PMI”.

**Con riferimento alle grandi imprese, gli investimenti produttivi non sono al momento candidabili; la Regione Puglia si riserva di attivarne la finanziabilità in presenza di altre risorse diverse dai Fondi SIE.**

Questi programmi riguardano le tipologie di attività elencate all'articolo 6 dell'Avviso.

I costi ammissibili sono i seguenti:

- (a) costi di investimento in attività materiali (capitale fisso) e immateriali;
- o
- (b) i costi salariali stimati dell'occupazione creata a seguito di un investimento iniziale, calcolati su due anni;
- o



c) una combinazione di una parte dei costi di cui alle lettere a) e b), ma non superiore all'importo di cui alla lettera a) o b), se superiore.

12

Gli Investimenti produttivi prevedono la concessione di determinate premialità, le cui condizioni sono esplicitate al precedente paragrafo 5 del presente documento.

Si segnala che non sono ammissibili i beni facilmente deperibili quali, a titolo meramente esemplificativo, biancheria da tavola, biancheria da bagno, biancheria da letto, stoviglie e utensili per cucina.

I beni devono essere nuovi di fabbrica, cioè mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori fatturazioni intermedie giustificate dal modus operandi del mercato a cui si riferisce il bene e qualora non presenti incrementi del costo rispetto alle fatture del costruttore o del principale fornitore di cui l'impresa avrebbe potuto usufruire, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore. In proposito, si precisa che qualora ci sia un non giustificabile incremento del valore di un bene riportato in una fattura, l'inammissibilità opera e colpisce il "sovrapprezzo" non agevolabile, mediante una necessaria riduzione a congruità operata dal soggetto competente nella valutazione (o in qualunque momento, anche successivo, se ne abbia evidenza).

Con riferimento alla locazione dei beni di capitale fisso (anche detti attivi materiali) si chiarisce che:

- a) per i terreni e gli immobili, in caso di locazione, la stessa deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento dell'investimento per le grandi imprese e per tre anni nel caso di PMI;
- b) per gli impianti o i macchinari, sono ammissibili i costi di locazione esclusivamente a condizione che il contratto di locazione sia stipulato sotto forma di leasing finanziario e che preveda l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquistare l'attivo alla scadenza del contratto.

Gli attivi acquisiti devono essere nuovi di fabbrica, eccezion fatta per l'acquisizione di uno stabilimento.

Sono, infatti, ammissibili i costi di acquisto degli immobili da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.

Nel caso sia stato già concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento.

Tuttavia, se un membro della famiglia del proprietario originario o uno o più dipendenti rilevano una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. L'acquisto deve avvenire a condizioni di mercato.

Si chiarisce, inoltre, che la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile alle agevolazioni nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore ed alle seguenti condizioni:



1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;

2) nel caso di contratti di locazione finanziaria che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;

3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;

In definitiva, quindi, nel caso in cui i beni siano acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati nel periodo di attuazione del programma dal soggetto beneficiario, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (oneri assicurativi, costi di rifinanziamento, ecc.).

Il costo ammissibile così determinato non può comunque eccedere, complessivamente, il costo determinato tenendo conto dell'uso effettivo per il programma, calcolato sul valore di mercato del bene.

Per la riconoscibilità della spesa dovranno essere forniti:

- contratto di leasing, con la descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo d'acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall'importo relativo a tasse e spese varie e, in sede di rendicontazione a giustificazione della spesa sostenuta, dovrà essere presentata:

- documentazione attestante l'avvenuto pagamento;

- ricevuta della società di leasing relativa ai canoni di noleggio o leasing pagati, con evidenza della quota capitale rimborsata.

Ai fini dell'ammissibilità il contratto di leasing deve essere stipulato successivamente all'invio dell'istanza e deve prevedere una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene e l'obbligo di riscatto del bene alla scadenza del contratto stesso. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà del soggetto beneficiario delle agevolazioni.

La realizzazione del programma di investimento o di una parte dello stesso può essere acquisita mediante contratto «chiavi in mano» esclusivamente alle seguenti condizioni:

- 1) i contratti di fornitura «chiavi in mano» devono riguardare esclusivamente la realizzazione di opere di costruzione di particolare complessità;



- 2) il contratto di fornitura «chiavi in mano» deve includere un prospetto dettagliato di tutte le distinte voci di spesa, singolarmente individuabili e quantificate e poi raggruppate secondo categorie di spesa previste; poiché non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti, le forniture devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo non ammissibili.
- 3) i contratti di fornitura «chiavi in mano» devono essere esplicitamente riferiti all'istanza di accesso proposta ed accompagnati da specifica dichiarazione con la quale l'impresa beneficiaria dichiara che la fornitura, in tutto o in parte, è destinata alla realizzazione del programma di investimento di cui alla domanda di agevolazione;
- 4) il General Contractor dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite dell'impresa beneficiaria ed a semplice richiesta di quest'ultima, dell'Organismo intermedio e della Regione Puglia, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi da questi acquisiti in relazione alla commessa affidatagli, e in particolare il nominativo dei suoi fornitori e i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti, utili a comprovare la natura delle forniture e il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;
- 5) possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti «chiavi in mano» il cui General Contractor abbia stabile organizzazione (art. 5, modello di convenzione OCSE) in Italia, ove dovrà essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa anche ai fini dei controlli previsti dal presente decreto;
- 6) per i contratti «chiavi in mano» l'impresa beneficiaria dovrà produrre la documentazione relativa alle credenziali attestanti la specifica esperienza progettuale e tecnica. L'impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalità è tenuta a darne comunicazione nella documentazione allegata all'istanza di accesso o, avendo maturato la decisione in corso d'opera, a darne tempestiva comunicazione all'O.I., illustrandone le ragioni, che sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il proprio motivato parere circa l'ammissibilità di tale modalità e della conseguente agevolabilità. L'O.I. valuta altresì la comprovata complessità e specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l'impresa istante intende affidare la realizzazione del contratto «chiavi in mano», con particolare riferimento all'avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti similari da parte dello stesso.



Una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona interessata per almeno cinque anni per la grande impresa e per almeno tre anni nel caso delle PMI. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il predetto periodo. L'impresa beneficiaria terrà nota ed evidenza della sostituzione nelle scritture contabili.

15

Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) sono ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; e
- d) devono figurare all'attivo dell'impresa che riceve l'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni per le grandi imprese e tre anni per le PMI (dal completamento dell'investimento).

Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento produttivo. Per le PMI è ammissibile il 100 % dei costi degli attivi immateriali.

Quando i costi ammissibili sono calcolati facendo riferimento ai costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto dell'investimento produttivo, calcolati su un periodo di due anni, si applicano le seguenti condizioni:

- a) il progetto di investimento porta a un incremento netto del numero di dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti (alla data di presentazione della domanda) dopo aver sottratto dal numero di posti di lavoro creati il numero di posti di lavoro soppressi nel corso dello stesso periodo, espressi in unità di lavoro-anno;
- b) ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento è mantenuto nell'unità produttiva agevolata per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta in caso di grande impresa o di tre anni nel caso delle PMI.

In sede di rendicontazione, l'impresa darà evidenza di aver destinato tali costi a contratti di assunzione di figure manageriali e/o dirigenziali e/o profili tecnici e operativi con residenza in Puglia e che abbiano maturato una significativa esperienza (lavorativa o formativa) al di fuori del territorio regionale.

Sono altresì ammissibili:

- le spese relative a studi preliminari di fattibilità - di cui alla lettera d. del comma 3 dell'articolo 9 dell'Avviso pubblico - nel limite del 1,5% dell'importo complessivo delle spese ammissibili.



Per “studio di fattibilità” si intende la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;

- le spese per progettazioni e direzione lavori sono finanziabili nel limite del 6% delle voci di cui alla lettera b. del comma 3 dell'articolo 9 dell'Avviso pubblico.

### 6.2 Programmi di Innovazione

I programmi di Innovazione sono agevolati in base all'azione 1.2 del PR 2021 2027 – “Servizi per l'innovazione e l'avanzamento tecnologico delle PMI”.

Questi programmi, rivolti anche alle Reti d'impresa / consorzi, riguardano l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e gestionale delle imprese finalizzati all'avanzamento tecnologico delle strutture, anche tramite il sostegno ad *experience center* (fisici o virtuali) per sviluppare nel breve-medio periodo prodotti, servizi e processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e almeno nel territorio regionale.

I servizi per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione ammissibili sono quelli strettamente necessari per la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale ed energetica, al fine di migliorare la redditività delle imprese e che, a titolo meramente esemplificativo, riguardano l'acquisizione e l'applicazione di conoscenze e di tecnologie avanzate nonché l'innovazione dell'organizzazione (es. tecniche di leadership e teamwork, gestione delle risorse umane, controllo di gestione).

Gli interventi dovranno essere riconducibili ai driver del cambiamento e potranno riguardare, a mero titolo esemplificativo:

- lo sviluppo di interventi integrati di eco innovazione (ecoprogettazione ed eco-design, risparmio energetico e idrico) e l'utilizzo di energie rinnovabili;
- lo sviluppo di progetti che prevedono il riuso e l'utilizzo di materiali riciclati;
- il miglioramento delle prestazioni energetiche delle strutture ricettive e degli impianti;
- l'adozione di protocolli per la sicurezza informatica e di interventi di cybersecurity;
- il miglioramento degli standard qualitativi preliminari all'ottenimento delle certificazioni.

#### 6.2.1 Innovazione a favore delle PMI

I programmi di Innovazione di cui al presente paragrafo riguardano le seguenti spese:

- a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;



b) i costi di messa a disposizione di «personale altamente qualificato» da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale. Si definisce “Personale altamente qualificato”: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore; la formazione per il dottorato vale come esperienza professionale.

I costi ammissibili comprendono tutti i costi derivanti dall'impiego temporaneo di personale altamente qualificato. Il personale altamente qualificato deve essere comandato o distaccato presso i soggetti richiedenti il contributo con atto scritto (per esempio attraverso convenzione che riguardi anche personale disponibile mediante assegni di ricerca, borse di ricerca, ecc. che svolgerà le attività in orari diversi o a seguito di sospensione degli stessi) oppure, da questi temporaneamente assunto o impiegato con contratto stipulato in forma scritta.

c) i costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i servizi forniti da organizzazioni di ricerca e diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e sperimentazione o poli di innovazione.

- ✦ Per “servizi di consulenza in materia di innovazione” si intende: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali o in materia di utilizzo delle norme e dei regolamenti che li contemplano, nonché consulenza, assistenza o formazione sull'introduzione o l'utilizzo di tecnologie e soluzioni innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali);
- ✦ Per “servizi di sostegno all'innovazione” si intende: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, servizi cloud e di conservazione dei dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, prove, sperimentazione e certificazione o altri servizi pertinenti, compresi i servizi forniti da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione, al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti o tecnologicamente avanzati, compresa l'attuazione di tecnologie e soluzioni digitali innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali).

#### 6.2.2 *Innovazione dei processi e dell'organizzazione*

Nell'ambito di questi programmi sono ammissibili, limitatamente alle PMI, esclusivamente i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato.

I programmi possono riguardare innovazione dell'organizzazione e di processo, ove:





- 18
 \* Per “innovazione dell'organizzazione” si intende: la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo a livello dell'impresa (a livello di gruppo nel SEE), nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa, ad esempio attraverso l'uso di tecnologie digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, cambiamenti nella strategia di gestione, fusioni e acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- \* Per “innovazione di processo” si intende: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), a livello di impresa (a livello di gruppo nel SEE), ad esempio attraverso l'uso di tecnologie o soluzioni digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti o i miglioramenti minori, la cessazione dell'utilizzazione di un processo/servizio, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

### 6.3 Interventi formativi

Gli interventi formativi, rivolti anche alle reti d'impresa / consorzi, sono agevolabili nell'ambito dell'Azione 1.13 – “Interventi di qualificazione delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese”. I piani formativi sono considerati nella strategia regionale fondamentali per accompagnare il percorso di transizione verso una regione più competitiva e più *smart*, promuovendo la trasformazione sociale, economica ed turistica nella direzione dell'innovazione, attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle competenze per la specializzazione intelligente e l'imprenditorialità sostenibile e tecnologica.

Gli interventi formativi sono particolarmente efficaci per la creazione di un contesto idoneo a favorire l'innovazione e la transizione verso i temi di sviluppo e crescita aziendale, per i quali il capitale umano è elemento cruciale, da valorizzare, qualificare e specializzare.



Risulta strategico, infatti, aumentare le performance aziendali attraverso una migliore gestione e un potenziamento delle professionalità, delle nuove competenze e dei nuovi ruoli per pervenire ad elevati standard di qualità.

La transizione digitale rappresenta, in questo senso, un'importante occasione per fornire alle risorse strumenti di lavoro potenti ed efficaci, che possono costituire un eccellente supporto ed acceleratore nella risoluzione dei problemi e per raggiungere risultati in tempi ridotti e con maggiore precisione, tanto sui prodotti e processi quanto sui servizi e sui rapporti con i clienti/fornitori.

La formazione, nondimeno, è detonatore delle potenzialità dei lavoratori e rappresenta un fattore cruciale di maggiore competitività delle imprese.

I percorsi formativi, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 9 comma 8 dell'Avviso, devono riguardare le seguenti tematiche:

- ↳ valorizzazione e inserimento di personale qualificato e miglioramento della preparazione tecnico specialistica del personale impiegato;
- ↳ sviluppo degli addetti per l'introduzione di nuove capacità e competenze nei vari ambiti aziendali finalizzati a favorire la transizione ecologica e la trasformazione digitale in coerenza con la S3;
- ↳ sviluppo di progetti integrati mediante la mappatura completa del fabbisogno di competenze tecniche, specialistiche, manageriali e imprenditoriali anche attraverso il ricorso a sistemi di Intelligenza Artificiale (AI) e di anticipazione e di previsione delle competenze;
- ↳ misure per garantire la parità di accesso e di partecipazione, l'acquisizione di competenze chiave ed il completamento di una formazione inclusiva ed accessibile.

I destinatari della formazione possono essere esclusivamente gli imprenditori che ricoprono ruoli operativi all'interno dell'impresa ed i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato, iscritti al libro unico del lavoro dell'impresa e occupati in una unità locale ubicata sul territorio regionale.

Sono esclusi dagli interventi agevolabili gli apprendisti e i lavoratori con contratto di somministrazione.

Le attività formative ammissibili devono essere realizzate autonomamente dall'impresa proponente o in collaborazione con gli Organismi inseriti nell'Elenco Regionale degli Organismi accreditati ex art 25 L.R. n. 15/2002.

L'impresa proponente potrà proporre un Piano Formativo che deve interessare un numero minimo di 5 addetti e ciascuna azione formativa di cui si compone il piano non potrà avere un numero di partecipanti superiore a n. 18 unità, fermi restando i limiti di capienza per ciascuna aula previsti dalla normativa vigente.



Il Piano Formativo può prevedere la presentazione delle seguenti tipologie di piani funzionali alle esigenze formative pertinenti al progetto proposto:

- **tipologia a)** piani formativi di aggiornamento delle competenze professionali;
- **tipologia b)** piani formativi di riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di mutamenti di mansioni previste dall'art. 2103 codice civile;
- **tipologia c)** piani formativi di aggiornamento e/o di riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di nuovi investimenti e/o nuovi insediamenti produttivi e/o programmi di riconversione produttiva.

La definizione ed articolazione del Piano Formativo deve essere concordata tra le parti sociali interessate, attraverso la sottoscrizione di un accordo preliminare tra impresa e organizzazioni sindacali e associazioni datoriali territoriali e/o Federazioni di categoria firmatarie del C.C.N.L. applicato.

Il Piano Formativo deve essere composto da uno o più **Unità Formative (UF)** funzionali all'aggiornamento e/o riqualificazione delle conoscenze e competenze e deve contenere l'analisi dettagliata dei fabbisogni formativi e/o professionali dell'impresa con riferimento specifico alle esigenze formative necessarie all'aggiornamento e/o riqualificazione dei propri lavoratori.

Ciascuna azione formativa proposta nel piano aziendale dovrà essere articolata in **Unità Formative** con obiettivi di apprendimento ben specificati.

In particolare, la progettazione delle Unità Formative potrà essere:

- 1) collegata agli standard professionali del Repertorio regionale delle Figure Professionali;
- 2) referita a standard professionali di altri repertori codificati;
- 3) non collegata a competenze codificate per soddisfare fabbisogni formativi aziendali non ancora tipicizzati.

Nel caso in cui la progettazione delle Unità Formative sia collegata agli standard professionali del Repertorio regionale delle Figure Professionali di cui al punto 1), è possibile correlare le Unità Formative a singole capacità/abilità e conoscenze.

Con riferimento ai punti 2) e 3), le Unità Formative potranno anche avere obiettivi di apprendimento riferiti a competenze tecnico professionali già presenti in altri Repertori Regionali italiani oppure a competenze non ancora codificate, la cui acquisizione è necessaria ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni aziendali funzionali al programma proposto.

I piani formativi dovranno essere redatti in conformità e nel pieno rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione ai sensi dell'art. 22 paragrafo 3, lettera d), punto iv) del Regolamento (UE) 1060/2021 del 24 giugno 2021 e s.m.i.



L'attività formativa, inoltre, dovrà svolgersi durante le ore di lavoro e presso la sede dell'ente di formazione accreditato o presso l'impresa proponente purché siano rispettate le normative vigenti in materia di formazione.

E' fatto obbligo di adottare un registro delle presenze formative debitamente vidimato dall'Amministrazione Regionale e sottoscritto da partecipanti, docenti, e tutor; per le attività formative svolte in presenza.

E' ammissibile anche il ricorso alla modalità di Formazione a Distanza (FAD) sincrona nel limite massimo del 40% del monte ore previsto per ciascuna azione formativa; in tal caso, l'impresa proponente dovrà indicare la piattaforma da utilizzare e dare atto dell'adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico.

L'impresa proponente, in sede di progetto definitivo, deve:

- garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS - Learning Management System) in grado di monitorare e di certificare l'attività realizzata. Ogni attività formativa dovrà essere realizzata in conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità, nell'ambito della piattaforma LMS utilizzata, dello svolgimento e del completamento delle attività didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell'attività svolta durante il collegamento al sistema e della durata, della regolarità e della progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente, delle modalità e del superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili in modalità e-learning;
- garantire la profilazione dell'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy e un'interfaccia di comunicazione con l'utente per fornire, in modo continuo nel corso dell'erogazione dell'attività formativa, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;
- indicare la piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell'adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico con riferimento a: tutoraggio on-line, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze dei partecipanti e delle attività svolte da docenti e tutor, nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze dei partecipanti e sui livelli di frequenza finale, illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dai partecipanti, credenziali di accesso per il Responsabile del Procedimento e per il Responsabile delle Verifiche di Gestione dell'Avviso;
- garantire che la FAD sincrona attesti la frequenza dei partecipanti attraverso la produzione, in formato excel, per ogni giornata formativa svolta, della griglia utenti per oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD e riportante i log di sistema confermativi dell'accesso degli utenti e dell'indirizzo IP degli stessi, sottoscritti con firma digitale (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) da



docente e tutor. In particolare, con riferimento a questi ultimi, tale documentazione dovrà essere caricata sul Sistema Informativo Regionale a corredo della rendicontazione del progetto;

22

- assicurare che l'Autorità di Gestione, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo di cui all'art. 74 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, possa accedere alla piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli utenti, dei docenti e dei tutor sino ai termini stabiliti dall'art. 82 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

Le attività formative di cui alla tipologia a) potranno avere una durata massima di 200 ore pro capite, mentre le attività formative di cui alla tipologia b) e c) potranno anche superare la durata di 200 ore pro capite.

Pertanto, in sede di istanza di accesso, il soggetto proponente illustrerà le caratteristiche del Piano Formativo, con l'articolazione del percorso formativo, in termini di contenuti e argomenti trattati e dovrà formulare un calendario didattico di massima con la stima dei costi complessivi dell'intervento.

In sede di progetto definitivo, nell'ambito dell'apposito formulario, occorrerà esplicitare il contenuto del programma, la durata in ore, il calendario, il luogo e/o modalità di svolgimento, i soggetti erogatori (specificando i nomi dei docenti, dei tutor ed allegando i rispettivi Curricula), i destinatari dell'intervento (specificando l'eventuale condizione di svantaggio/disabilità dei partecipanti), gli obiettivi conseguibili (certificazioni/attestazioni finali) ed il costo complessivo preventivato. In tale fase occorrerà produrre l'accordo sottoscritto tra le parti sociali che, in sede di istanza di accesso, è stato concordato in forma preliminare.

#### *6.4 Investimenti a favore della tutela ambientale*

I programmi presentati potranno promuovere l'innalzamento del livello di tutela ambientale attraverso la realizzazione di investimenti tesi a:

- incrementare l'efficienza di sistemi, impianti, dispositivi;
- produrre energia da fonti rinnovabili.

Gli investimenti ammissibili riguardano:

- a) misure di efficienza energetica che non siano meri miglioramenti che le imprese sono tenute ad attuare per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.

Tali interventi rientrano nell'Azione 1.9 "Interventi di ampliamento e consolidamento del sistema imprenditoriale delle PMI";

- b) la promozione dell'energia da fonti rinnovabili.



Tali interventi rientrano nell'Azione 2.2 – “Sostegno alla realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, ammodernamento impianti e idrogeno verde” del PR 2021 2027.

**Con riferimento alle grandi imprese, gli investimenti in tutela ambientale non sono al momento candidabili; la Regione Puglia si riserva di attivarne la finanziabilità in presenza di altre risorse diverse dai Fondi SIE.**

In dettaglio:

- a) Le **misure di efficienza energetica** non sono ammissibili se prevedono l'utilizzo e/o il ricorso a combustibili di origine fossile compreso il gas naturale. Fanno eccezione gli interventi per il teleriscaldamento e/o teleraffrescamento.

I costi ammissibili sono i costi di investimento aggiuntivi necessari per raggiungere il livello più elevato di efficienza energetica. Essi sono determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli dello scenario controfattuale che si verificherebbe in assenza dell'aiuto (intendendo lo scenario controfattuale come quello che corrisponde a un investimento con capacità di produzione e durata di vita comparabili, conforme alle norme dell'Unione già in vigore), come segue:

- I. se lo scenario controfattuale consiste nella realizzazione di un investimento meno efficiente dal punto di vista energetico - che corrisponde alla normale pratica commerciale nel settore o nell'attività in questione - i costi ammissibili sono costituiti dalla differenza tra i costi dell'investimento proposto e quelli dell'investimento meno efficiente dal punto di vista energetico;
- II. se l'investimento controfattuale consiste nel conservare in funzione gli impianti e le apparecchiature esistenti presso il sito oggetto del programma, i costi ammissibili sono i costi totali dell'investimento ridotti del 10%.

Se l'investimento consiste in un investimento chiaramente identificabile finalizzato esclusivamente a migliorare l'efficienza energetica per il quale non vi è un investimento controfattuale meno efficiente dal punto di vista energetico (la cui assenza è comprovata da relazione tecnica), i costi ammissibili sono i costi di investimento totali.

Se l'investimento consiste in un investimento chiaramente identificabile finalizzato esclusivamente a migliorare l'efficienza energetica per il quale il proponente sceglie di non determinare un investimento controfattuale il costo ammissibile è ridotto al 50%.

L'intensità di aiuto non supera il 45% per le grandi imprese, il 55% per le medie imprese e il 65% per le piccole imprese.



Non sono ammissibili i costi non direttamente collegati al raggiungimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

Non sono agevolabili i miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norma dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore e che possono riguardare a titolo esemplificativo:

- ✓ Singoli macchinari / elementi / impianti che si è obbligati a cambiare entro una determinata scadenza per motivi legati all'efficienza energetica che essi stessi garantiscono con le loro prestazioni "attive" o "passive" ovvero anche di tutela ambientale o ad altre esigenze.
- ✓ Singoli macchinari / elementi / impianti in occasione della mera sostituzione di per sé obbligatoria.
- ✓ Interi adeguamenti di siti o di edifici o di parti di essi con il ricorso a impianti o dotazioni aventi prestazioni minime di legge.

La dizione "costo connesso all'efficienza energetica" deve intendersi come "costo degli interventi aventi finalità di incremento dell'efficienza energetica".

La dizione "investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto" ovvero lo "scenario controfattuale", rispetto al quale quantificare i costi ammissibili, va dichiarato e descritto da parte del proponente (con perizia asseverata a firma di un tecnico terzo abilitato), identificando una soluzione ossequiosa dei dettami cogenti della normativa applicabile ed effettivamente in grado di soddisfare le prescrizioni minime di legge assieme ad una quantificazione del suo costo (basata su computi, semplici stime di mercato o preventivi).

Quanto all'efficienza energetica, le voci di spesa ammissibili possono essere raggruppate, a titolo meramente esemplificativo, come segue:

- miglioramento delle dotazioni infrastrutturali e impiantistiche esistenti;
- integrazione delle dotazioni infrastrutturali e impiantistiche esistenti tramite impianti o dispositivi che ne riducano il fabbisogno di energia per il funzionamento/per l'utilizzo;
- sostituzione dell'esistente con l'utilizzo di tecnologie avanzate quando siano evidenti e significativi i vantaggi in termini di uso efficiente dell'energia a pari prestazione.

b) Aiuti agli investimenti per la **promozione dell'energia da fonti rinnovabili**.

Gli Investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, unicamente per autoconsumo, sono concessi esclusivamente a nuovi impianti.





Gli investimenti per la realizzazione di impianti di stoccaggio di energia in qualsiasi forma sono ammissibili se combinati ad impianti di energia rinnovabile già presenti o da realizzarsi nello stesso sito e purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75 % della sua energia da quegli stessi impianti su base annua. Ai fini della verifica del rispetto delle soglie di cui all'articolo 4 del GBER tutte le componenti dell'investimento (generazione e accumulo) sono considerate come un unico progetto integrato.



L'intensità dell'aiuto non supera:

- il 45 % dei costi ammissibili per gli investimenti nella produzione da fonti energetiche rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi all'allegato VII della direttiva 2018/2001.

Tali intensità sono aumentate del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese.

- il 30 % dei costi ammissibili per investimenti diversi da quelli del punto precedente.

Per tutti gli interventi relativi alla tutela ambientale che prevedano una quota di produzione di energia elettrica deve essere garantito che questa avvenga esclusivamente a fini di autoconsumo su base annuale.

L'istanza di accesso prevede che gli interventi proposti e le relative spese siano oggetto di specifica Relazione di un tecnico abilitato che contenga informazioni circa l'organicità dell'intervento e la portata innovativa dello stesso.

## 6.5 Programmi di consulenza

### 6.5.1 Consulenze specialistiche

Le **consulenze specialistiche** sono ammissibili esclusivamente per le PMI e per le reti d'impresa / consorzi e sono complementari rispetto ai servizi per l'innovazione e l'avanzamento tecnologico delle imprese, prestate anche attraverso la figura del Temporary Manager; tali consulenze devono riguardare spese per l'acquisto di servizi su specifiche problematiche direttamente afferenti al progetto di investimento presentato, non devono rivestire carattere continuativo o periodico e non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all'interno del soggetto beneficiario. I servizi devono essere erogati da soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e devono inoltre essere titolari di partita IVA. Non sono considerate ammissibili prestazioni di tipo occasionale. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.



Le consulenze in materia di **digitalizzazione**, agevolabili nell'ambito dell'Azione 1.7 "Interventi di digitalizzazione delle imprese" del PR 2021 2027, potranno riguardare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, temi di innovazione avanzata, quali programmi di digital marketing e digital editing, processi trasformativi ed abilitanti ai fini dell'innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. "branding"), programmi di open innovation, sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fintech.

Inoltre, le prestazioni di consulenza sono agevolabili anche nell'ambito dell'Azione 1.9 "Interventi di ampliamento e consolidamento del sistema imprenditoriale delle PMI" del PR 2021 2027, e attengono a contenuti specialistici tali da consentire un significativo apporto di tipo innovativo all'iniziativa proposta.

A titolo non esaustivo, tali prestazioni potranno riguardare:

- ❖ servizi di consulenza finalizzati a sostenere l'esaltazione e la valorizzazione delle specificità e caratteristiche territoriali e volti a ridurre eventuali situazioni di "over tourism";
- ❖ servizi di consulenza finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, all'apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all'utilizzo dei nuovi strumenti sul mercato di capitali e di finanza alternativa e digitale (es.: equity crowdfunding, emissione di minibond etc.);
- ❖ consulenza per la progettazione ed il conseguimento delle certificazioni in ambito energetico anche diretta a fornire informazioni esecutive sulle modalità di utilizzo dell'energia all'interno della struttura e relativi alla tutela dell'ambiente, escludendo gli interventi sugli involucri edilizi;
- ❖ l'ottenimento delle certificazioni a cura di società notificate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria; tali spese riguardano esclusivamente l'acquisizione della prima certificazione, con esclusione degli interventi successivi di verifica periodica e di adeguamento ad intervenute disposizioni in materia di certificazione;
- ❖ attività di assessment finalizzata all'accrescimento delle potenzialità del beneficiario attraverso servizi di analisi e orientamento specialistico, anche di avvicinamento ai servizi digitali e virtuali;
- ❖ sviluppo di logiche di "service eco system" per superare la frammentazione dell'offerta e creare un portafoglio ampio di servizi integrati, sul modello delle reti di impresa.

#### *6.5.2 Internazionalizzazione*

Tali interventi sono agevolabili nell'ambito dell'Azione 1.10 "Interventi per l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi" del PR 2021 2027.



Per la crescita e l'evoluzione del territorio la strategia regionale attribuisce un ruolo determinante anche alla capacità delle PMI di rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI anche attraverso azioni di internazionalizzazione.

Tali consulenze potranno riguardare:

- ❖ sviluppo di progetti per la crescita competitiva delle imprese sui mercati esteri (es.: ricerca di partner esteri, scouting di nuovi mercati, partecipazione collettiva a eventi/fiere internazionali);
- ❖ iniziative per migliorare l'approccio al mercato globale (es.: digitalizzazione dei processi aziendali, digital marketing, web marketing, acquisizione di tecnologie che favoriscano l'e-commerce e le piattaforme integrate per il trade marketing);
- ❖ ricerca di partner e/o di investitori internazionali;
- ❖ preparazione di un piano export digitale e di un piano di sviluppo sui mercati obiettivo del progetto (sono esclusi i meri studi di mercato) attraverso l'utilizzo di un Temporary Export Manager (TEM) e/o digital export manager come definiti all'Allegato n.1 Glossario parte integrante e sostanziale dell'Avviso;
- ❖ progettazione di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua estera, promozione del sito compreso il monitoraggio e la reportistica dei risultati;
- ❖ consulenza e assistenza tecnica per l'avvio e lo sviluppo della promozione e commercializzazione on line b2b e b2c (es.: consulenza e formazione per l'utilizzo di piattaforme / sistemi di smart payment internazionali);
- ❖ progettazione di video, cataloghi, repertori, depliant, altri materiali (anche digitali) redatti in lingua diversa dall'italiano;
- ❖ supporto e affiancamento dell'impresa per consentire una più ampia presenza di pacchetti turistici e di prodotti regionali pugliesi nelle piattaforme di e-commerce internazionali e di market place;
- ❖ integrazione dei canali di marketing on-line per aumentare la visibilità del brand aziendale all'estero;
- ❖ analisi e ricerche su mercati esteri per la predisposizione di studi di fattibilità volti a valutare le potenzialità dell'impresa con riferimento a una o più linee di servizi.

#### 6.5.3 Partecipazione a fiere

Tali interventi sono agevolabili nell'ambito dell'Azione 1.10 "Interventi per l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi" del PR 2021 2027.

La partecipazione alle fiere può rivelarsi particolarmente efficace per promuovere e consolidare la presenza dell'impresa nei mercati esteri e per sostenere le eccellenze turistiche regionali; attraverso la partecipazione a fiere di importanza nazionale o internazionale, infatti, l'impresa può creare occasioni di incontro con altri



operatori del settore e di settori contigui e può attrarre turisti sia nazionali che esteri. Le fiere, sia in presenza che digitali ed anche nella modalità temporanea (cfr. articolo 9 comma 13 dell'Avviso) consentono, infine, di diffondere i prodotti e servizi "made in Puglia" e divulgarne le caratteristiche identitarie.

Sono ammissibili, nell'ambito di questo programma, le seguenti voci di spesa:

- a. Affitto area espositiva;
- b. Quote di iscrizione, quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione;
- c. Allestimento e progettazione dello stand;
- d. Hostess e interpretariato.

Nell'ambito delle consulenze non sono ammissibili e finanziabili:

- i servizi a carattere continuativo e periodico;
- i servizi connessi al normale funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale, le spese di pubblicità e di mera promozione commerciale);
- le spese di vitto, viaggio e alloggio.

## 7 Presentazione dell'istanza di accesso

L'istanza di accesso è presentata secondo le modalità stabilite dall'articolo 11 "Fase di accesso" dell'Avviso ed in conformità alla modulistica prevista dalla piattaforma on line "Programmi Integrati di Agevolazione Turismo", incluso il "questionario ex ante". Tale documentazione è integralmente riportata nell'Allegato n. 3 "Modulistica di istanza di accesso" all'Avviso.

In relazione alle iniziative turistiche, l'istanza di accesso sarà corredata anche dal titolo di disponibilità della sede oggetto di investimento regolarmente registrato nonché dalla documentazione attestante l'avvio delle procedure tese all'ottenimento dei titoli abilitativi alla realizzazione delle opere con indicazione della tempistica relativa al rilascio delle stesse. Per avvio delle procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle attività da realizzare, si intende la richiesta di titolo abilitativo (DPR n. 380/2001 e s.m.e.i. e L. 122/10 e s.m.i.) riferito alle opere da realizzare. La documentazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione asseverativa del progettista, dagli elaborati progettuali allegati all'istanza per l'ottenimento del titolo abilitativo, nonché dall'attestazione concernente il titolo di legittimazione alla sua presentazione.

Il mancato avvio di dette procedure determina l'esclusione dell'istanza di accesso.

1. Per gli investimenti di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 6, occorre presentare anche:
  - titolo abilitativo originario completo di elaborati grafici delle strutture autorizzate;



- certificazione del Comune di riferimento dalla quale si evincano le date di inizio lavori e sospensione degli stessi che deve essere avvenuta antecedentemente alla data di pubblicazione del presente Avviso;
  - perizia giurata a firma di tecnico abilitato ed in possesso di requisiti di terzietà che attesti:
    - ⇒ la descrizione delle fasi del procedimento amministrativo che interessa l'intera costruzione, con specificazione delle procedure amministrative necessarie per la completa attuazione del programma di investimenti proposto;
    - ⇒ la descrizione dello stato dei luoghi, con specifica elencazione delle opere eseguite, con particolare riferimento ai capitoli di lavori già realizzati. Per capitoli di lavori, si intendono i singoli capitoli, con riferimento a ciascuna sezione, elencati nell'indice del "Listino Prezzi della Regione Puglia", vigente alla data di invio dell'istanza di accesso;
    - ⇒ rilievo fotografico dello stato dei luoghi, alla data di presentazione dell'istanza di accesso, con indicazione dei punti di ripresa fotografica.
2. Per gli investimenti di cui alla lettera b), comma 1 dell'art. 6, occorre presentare anche la documentazione attestante lo standard qualitativo della struttura turistico alberghiera esistente e la tipologia di servizi offerti, oltre quello di pernottamento.
  3. Per gli investimenti di cui alla lettera c), comma 1 dell'art. 6, occorre presentare anche la dichiarazione della Soprintendenza di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), attestante l'interesse artistico e storico.
  4. Per gli investimenti di cui alla lettera d) dell'art. 6, gli stessi devono essere realizzati tenendo conto delle Linee Guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dei beni rurali (elaborati 4.4.4 o 4.4.6 del PPTR Regione Puglia).
  5. Per gli investimenti di cui alla lettera e), comma 1 dell'art. 6, occorre presentare anche:
    - a) per i campi da golf da almeno 18 buche: parere preventivo della federazione competente;
    - b) per il miglioramento, ampliamento e realizzazione di porti turistici: concessione demaniale marittima degli specchi d'acqua interessati dalla proposta di investimenti;
    - c) per il miglioramento, ampliamento e realizzazione di aeroclub: parere preventivo dell'ENAC o parere preventivo dell'Ente Gestore dell'aeroporto in cui sarà insediato l'aeroclub;
    - d) per il miglioramento, ampliamento e realizzazione di infrastrutture sportive idonee ad ospitare eventi agonistici nazionali ed internazionali: parere preventivo del CONI e della federazione competente;
    - e) per il recupero di edifici abbandonati: DSAN di tecnico abilitato attestante lo stato di abbandono dell'immobile. La DSAN deve essere corredata da adeguata documentazione fotografica.



## 8 Presentazione del progetto definitivo

Le modalità di presentazione del progetto definitivo sono stabilite dall'articolo 12 dell'Avviso pubblico, attraverso procedura on line su apposita piattaforma.

Il progetto definitivo deve essere trasmesso entro i termini stabiliti dall'Avviso, pena la decadenza.

La verifica riguarderà la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa, l'ammissibilità, la pertinenza, la congruità delle spese di progetto e l'organicità e la funzionalità del programma presentato.

A tal fine, il soggetto proponente dovrà compilare le sezioni telematiche di proposta del Progetto definitivo che includono:

- ↳ la Scheda tecnica di sintesi nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all'impresa beneficiaria ed al programma proposto, nonché all'andamento economico patrimoniale del soggetto proponente (es. *evoluzione del fatturato e del patrimonio netto*);
- ↳ il rinnovo degli impegni ed attestazioni previsti dalla normativa che saranno affermati mediante DSAN rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 nell'ambito della piattaforma.
- ↳ con riguardo al conteggio delle ULA relative ai 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell'istanza di accesso con riferimento alle sedi pugliesi, attestate in sede di presentazione dell'istanza di accesso, occorrerà fornire l'elenco in excel secondo il modello reso disponibile sul portale istituzionale.
- ↳ Relazione dettagliata sugli Investimenti produttivi;
- ↳ Formulario relativo al programma di Innovazione;
- ↳ Formulario del Piano Formativo;

se previsti i relativi programmi, saranno compilati anche i seguenti formulari:

- ↳ Formulario relativo agli interventi di tutela ambientale inerenti le misure di efficienza energetica e la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, corredata da una Relazione Tecnica asseverata redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal Rappresentante Legale, che illustri lo stato iniziale e quello finale, attraverso i necessari elaborati tecnici e grafici, evidenziando e quantificando gli obiettivi di miglioramento da conseguire.
- ↳ Formulario dei servizi di consulenza.

I suddetti Formulari saranno corredati dalla documentazione ivi richiesta, nonché dalla documentazione di seguito elencata.

Con riferimento all'eventuale realizzazione di opere murarie e assimilate e/o acquisto di immobili e fabbricati, occorrerà fornire:



- a) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;
- b) principali elaborati grafici e lay out relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;
- c) perizia giurata di tecnico iscritto ad albo attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d'uso dell'immobile stesso;
- d) per l'eventuale acquisto dell'immobile e del suolo sarà necessario produrre perizia giurata di tecnico iscritto ad albo attestante il valore del bene e la congruità dello stesso, distinguendo il valore del suolo dal valore dell'immobile.

31

Con riferimento all'eventuale realizzazione di opere murarie e assimilate occorrerà fornire computo metrico relativo alle opere edili e/o agli impianti generali redatto in maniera puntuale, dettagliata e con indicazione chiara delle quantità; lo stesso dovrà essere redatto facendo riferimento al Prezziario della Regione Puglia vigente; per ciascuna voce riportata nel computo metrico, dovrà essere inserito il codice di riferimento e la descrizione tratta dal Prezziario Regionale, il relativo costo e i preventivi dei fornitori. In caso di voci di spesa non incluse nel Prezziario Regionale, si dovrà procedere alla redazione di specifica "analisi nuovi prezzi" secondo le modalità riconosciute e ritenute valide dalla normativa di settore.

Con riferimento all'acquisto di beni, occorrerà fornire preventivi del fornitore; si rammenta che gli impianti, i macchinari e gli arredi devono essere coerenti con l'Industria 4.0 / Green Deal europeo e devono essere compatibili con gli obiettivi di transizione ecologica, energetica o digitale.

Con riferimento alle consulenze o servizi specialistici, i relativi preventivi di spesa / contratti dovranno essere corredata dal curriculum vitae del prestatore di servizi o, in caso di società, devono essere forniti documenti attestanti le qualifiche, le esperienze e la capacità a prestare la consulenza o servizio specifico.

In caso di forniture da imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa beneficiaria, in sede di progettazione definitiva, le spese per lavori e beni materiali ed immateriali, a titolo meramente esemplificativo





opere murarie e assimilate, impianti, macchinari, attrezzature ed arredi, possono essere ammissibili a condizione che siano supportate da perizia giurata di un tecnico abilitato, che dichiari:

32

- di essere in rapporto di terzietà con l'impresa fornitrice e beneficiaria (esterno all'organizzazione del proponente e di non avere vincoli di dipendenza e parentela con l'azienda o con il/i titolare/i dell'azienda proponente e fornitrice);
- la composizione della fornitura oggetto di perizia;
- la documentazione inerente l'acquisto relativo alla fornitura oggetto di perizia;
- l'eventuale manodopera necessaria alla realizzazione della fornitura oggetto di perizia;
- l'equità dei prezzi in linea con quelli di mercato;
- l'esclusione di eventuali rifatturazioni intermedie, di provvigioni di intermediazione o di vizi derivanti da pratiche occulte o da operazioni che abbiano contribuito ad aumentare il prezzo di vendita della fornitura oggetto di perizia;
- che l'oggetto della fornitura rientri nell'ambito della normale attività di produzione e vendita esercitata dall'impresa fornitrice;
- la fornitura oggetto di perizia, ove pertinente, è venduta allo stato "nuovo di fabbrica".

Come previsto dall'articolo 12 comma 5 dell'Avviso, il soggetto proponente, entro il termine stabilito in 150 giorni, eventualmente prorogabile, dalla comunicazione regionale di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo, dovrà presentare la documentazione relativa alla concessione di un finanziamento a medio lungo termine e/o la documentazione attestante l'apporto di mezzi propri, finalizzati alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'investimento.

Inoltre, in relazione alla sostenibilità ambientale dell'iniziativa, l'impresa dovrà produrre la documentazione richiesta e/o dimostrare l'avvio delle procedure necessarie all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni richiesti.

Infine, l'impresa sarà tenuta a produrre ogni eventuale ulteriore documentazione indicata nell'istruttoria di ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo.



## 9 Regole per il riconoscimento delle spese in Innovazione



Le spese riconoscibili, nell'ambito dei programmi di innovazione dei processi e dell'organizzazione, sono classificabili come segue:

- **costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze/competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato tramite una transazione effettuata e che non comporti elementi di collusione.**

In questa voce rientrano **i costi della ricerca acquisita** contrattualmente da Università e Centri di ricerca pubblici e/o privati, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato. Inoltre, le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non devono differire da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e che non comporti elementi di collusione. Tali attività devono risultare affidate attraverso contratti contenenti il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione, l'impegno orario, il periodo di svolgimento, l'output previsto e l'importo.

Nell'ambito **dei beni immateriali (conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza)** verranno inclusi i costi relativi alla brevettazione ed ai diritti di proprietà intellettuale, tra cui quelli di seguito riportati:

- a. tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
- b. i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
- c. costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

**I costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti** utilizzati esclusivamente ai fini del progetto riguardano consulenze specialistiche, il cui costo sarà riconoscibile in base al numero di giornate rendicontate (1 giornata di consulenza = 8 ore).

Il costo massimo riconoscibile per giornata, ai fini del calcolo del contributo, è calcolato in base alle tariffe massime che si riportano di seguito:



Tabella n. 1 – fasce di costo dei consulenti sulla base dell'esperienza maturata



LIVELLO	ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA	TARIFFA MAX GIORNALIERA
I	OLTRE 15 ANNI	€ 600,00
II	10 – 15 ANNI	€ 550,00
III	5 – 10 ANNI	€ 400,00
IV	2 – 5 ANNI	€ 300,00

Si precisa che l'esperienza richiesta, utile alla definizione della tariffa massima giornaliera, è da riferirsi al singolo consulente che dovrà dimostrare adeguate competenze ed esperienza diretta.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi abbiano partecipazioni reciproche a livello societario o abbiano i medesimi amministratori, la spesa deve essere imputata al costo al netto di ogni ricarico.

In sede di rendicontazione, ai fini del riconoscimento dei costi relativi a questa voce, dovrà essere presentata dettagliata documentazione tecnico-economica sufficiente a dimostrare le motivazioni della scelta effettuata nonché la congruenza dei costi preventivati ed i risultati acquisibili a valle dell'intervento, la cui proprietà deve rimanere al soggetto beneficiario del contributo.

In fase di rendicontazione delle attività, la documentazione giustificativa di spesa consiste in:

- ✓ Titolo costituente "impegno giuridicamente vincolante" (offerta, preventivo sottoscritto per accettazione, ordine) e contratto di fornitura;
- ✓ Fatture di acquisto;
- ✓ Documentazione attestante l'avvenuto pagamento tracciabile delle fatture;
- ✓ Dichiarazione di quietanza liberatoria del fornitore;
- ✓ Evidenza della registrazione delle fatture sui libri contabili (IVA, Giornale, nonché dei pagamenti sul libro Giornale).
- ✓ Dichiarazione di prestazione di consulenza, secondo lo standard reso disponibile sul portale istituzionale.

In sede di rendicontazione sarà fornita una Relazione finale tecnico-scientifica secondo lo standard reso disponibile sul portale istituzionale, nell'ambito della quale l'impresa, dopo aver riepilogato i dati salienti del progetto, descriverà dettagliatamente le attività svolte, anche mediante grafici e materiale fotografico, i risultati finali conseguiti, la validità del progetto con particolare riferimento alle modalità ed i tempi di esecuzione, evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni originarie del progetto di Innovazione.



## 10 Regole per il riconoscimento delle spese per Formazione (applicazione dei costi unitari semplificati)

35

Il costo ammissibile degli interventi formativi è determinato attraverso l'utilizzo di un'opzione semplificata di costo, giusto Reg. Delegato (UE) n. 2023/1676. L'opzione semplificata di costo si sostanzia in un Costo Standard Unitario ora/partecipante, che definisce il parametro di riferimento per il calcolo complessivo del costo del programma formativo ammissibile, secondo la durata per il numero dei partecipanti.

L'unità di costo standard adottata copre tutte le tipologie di costo dell'intervento formativo (come determinate nelle tabelle seguenti) ed il valore ammissibile a contributo è determinato attraverso la verifica della pista di controllo dell'intervento formativo che comprende out-put a processo e/o a risultato.

Eventuali difformità degli out-put a processo e/o a risultato determinano rettifiche finanziarie come successivamente specificato.

Tabella 2

### Importi per la formazione di persone occupate (in EUR)

	IT
<b>Tariffa oraria - formazione di persone occupate (EUR)</b>	<b>27,90</b>
<b>Tariffa oraria della retribuzione versata a un dipendente impegnato in un corso di formazione (EUR)</b>	<b>25,30</b>

Gli importi di cui alla tabella 2 sono moltiplicati per l'indice del pertinente programma regionale, che per la Puglia è pari a 0,82; pertanto, i valori correttamente adottati a norma del Reg. Delegato (UE) n. 2023/1676 sono i seguenti:

UCS	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027	IT
<b>Costo 1</b>	Tariffa oraria - formazione di persone occupate (EUR)	<b>22,88</b>
<b>Costo 2</b>	Tariffa oraria della retribuzione versata a un dipendente impegnato in un corso di formazione (EUR)	<b>20,75</b>

**Pertanto, il costo standard riconoscibile è composto dall'importo complessivo del costo unitario 1 e del costo unitario 2 pari a complessivi € 43,63/h/partecipante. Esclusivamente in presenza di costi salariali ammissibili ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso, il Costo unitario 2 non potrà essere riconosciuto per il medesimo partecipante.**

**Out-put sottoposti a verifica per il riconoscimento del contributo**



La spesa ammissibile e, conseguentemente, le modalità di riconoscimento del costo dell'intervento formativo da parte dell'AdG è basata sulla realizzazione del processo, valorizzata attraverso l'Unità di Costo Standard oraria ai sensi del Reg. Delegato (UE) n. 1676/2023.

36

**Esempio di calcolo<sup>2</sup> del contributo per un Piano Formativo con singola azione formativa per n. 18 lavoratori della durata di n. 70 ore, in assenza di cause di incremento dell'intensità di aiuto del 10%, ed in assenza di irregolarità:**

Tipologia Impresa	ore	lavoratori	UCS/ora /allievo	Costo Totale Piano	Intensità Aiuto	Cofinanziamento	Contributo erogabile in assenza di irregolarità
Grandi Imprese	70	18	43,63	54.973,80	50%	50%	27.486,90
Medie imprese	70	18	43,63	54.973,80	60%	40%	32.984,28
Piccole imprese	70	18	43,63	54.973,80	70%	30%	38.481,66

In merito al cofinanziamento, l'impresa proponente potrà documentare la copertura degli interventi formativi per la parte non agevolata.

**Gli interventi saranno soggetti alle verifiche di gestione ai sensi dell'art. 74.1.a.ii del Reg. (UE) n. 1060/2021; le tabelle seguenti definiscono le condizioni per il sostegno all'operazione e le tipologie di irregolarità con le conseguenti decurtazioni da applicare per il riconoscimento della spesa ai beneficiari:**

<sup>2</sup> L'esempio è condotto sulle intensità di aiuto previste dall'Avviso, non tiene conto di eventuali percentuali aggiuntive dell'intensità di aiuto per Medie e Grandi Imprese dovute al coinvolgimento di lavoratori svantaggiati e/o disabili, come previsto dalla normativa vigente ivi richiamata. Non tiene, altresì, conto di costi salariali per i medesimi lavoratori avviati alla formazione, per i quali il Costo Unitario 2 non potrà essere riconosciuto.



Condizioni per il sostegno		
Irregolarità	Tipologia dell' irregolarità	Modalità applicative
Generali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assenza degli out-put: Assenza delle dichiarazioni degli apprendimenti somministrate ai discenti, debitamente firmate e datate.</li> <li>Assenza degli out-put: Assenza della relazione dettagliata delle attività svolte.</li> <li>Mancato utilizzo dei registri di presenza delle attività</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mancato riconoscimento del 100% della sovvenzione</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancato completamento dell'intero intervento formativo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mancato riconoscimento del 100% della sovvenzione</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assenza di rilevamento della presenza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mancato riconoscimento del 100% dell'UCS/ora per assenza del singolo partecipante</li> </ul>
Specifiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partecipante che non raggiunge la percentuale minima di frequenza pari al 50% del monte ore previsto per l'intervento cui è iscritto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mancato riconoscimento del 100% dell'UCS/ora del singolo partecipante in caso di frequenza inferiore al 50% del monte ore previsto</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partecipante che raggiunge una percentuale di frequenza tra il 50% ed il 70% del monte ore previsto per l'intervento cui è iscritto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riconoscimento del 60% dell'UCS/ora del singolo partecipante in caso di frequenza tra il 50% ed il 70% del monte ore previsto</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partecipante che supera una percentuale di frequenza del 70% del monte ore previsto per l'intervento cui è iscritto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riconoscimento del 100% dell'UCS/ora del singolo partecipante in caso di frequenza superiore al 70% del monte ore previsto</li> </ul>

Ai fini del riconoscimento della spesa degli interventi formativi, in fase di rendicontazione dell'intervento, dovrà essere acquisita e trasmessa dal beneficiario, e resa disponibile in caso di controlli, la documentazione oggetto di rendicontazione.

Per ogni Programma Formativo, al fine del valido riconoscimento del contributo pubblico, dovrà essere prodotta la seguente documentazione per singola azione:

- relazione dettagliata delle attività svolte;
- test intermedi di valutazione degli obiettivi di apprendimento;
- dichiarazione degli apprendimenti;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR 445/2000 del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o dell'ente formatore nella quale viene dato atto dei locali in cui si è svolta l'attività formativa e dell'utilizzo delle attrezzature utilizzate per le attività realizzate;
- registro presenze debitamente compilato;
- prospetto riepilogativo delle ore di frequenza dei partecipanti.

In occasione dei controlli regionali, sia *in itinere* sia a completamento del percorso formativo, tale documentazione dovrà essere messa a disposizione.



L'Avviso Programmi Integrati di Agevolazione Turismo, per definire il costo totale dell'intervento, sia a preventivo che a consuntivo, si avvale dell'adozione di parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dal punto 3 Allegato al Reg. Delegato (UE) n. 1676/2023.

38

## 11 Contrasto al lavoro non regolare: Clausola sociale (articolo 17 dell'Avviso)

L'applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;
- b) dagli uffici regionali;
- c) dal giudice con sentenza;
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.



In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28.

## 12 Obblighi informativi

Si rammenta che, nel rispetto dei Regolamenti U.E. in materia di azioni informative e pubblicitarie, i Soggetti Beneficiari dovranno seguire le istruzioni sulle modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario ai sensi dell'ALLEGATO IX del RDC 1060/2021 Comunicazione e visibilità – articoli 47, 49 e 50.





## Allegato n. 4 Programmi Integrati di Agevolazione Turismo (PIA Turismo)

### Criteri e Procedure di valutazione



## Sommario

<b>Premessa</b> .....	<b>3</b>
<b>1. Procedure e Criteri per l'istruttoria delle Istanze di Accesso (art. 11 dell'Avviso)</b> .....	<b>3</b>
<b>1.1 Criteri di ammissibilità formale</b> .....	<b>3</b>
<b>1.2 Criteri di ammissibilità sostanziale</b> .....	<b>3</b>
<b>1.3 Valutazione degli Investimenti Produttivi (Azione 1.9)</b> .....	<b>12</b>
<b>1.4 Valutazione del progetto di Innovazione (Azione 1.2)</b> .....	<b>13</b>
<b>1.5 Valutazione degli Interventi Formativi (Azione 1.13)</b> .....	<b>14</b>
<b>1.6 Valutazione degli Interventi di tutela ambientale (Azione 1.9 e Azione 2.2)</b> .....	<b>14</b>
<b>1.7 Valutazione delle Consulenze specialistiche (Azione 1.9 per consulenze specialistiche relative alla competitività, Azione 1.7 per consulenze relative alla digitalizzazione, Azione 1.10 per consulenze relative alla internazionalizzazione e partecipazione a fiere)</b> .....	<b>15</b>
<b>2. Procedure e Criteri per l'istruttoria del progetto definitivo (art. 12 dell'Avviso)</b> .....	<b>15</b>
<b>2.1 Valutazione degli Investimenti Produttivi</b> .....	<b>16</b>
<b>2.2 Valutazione del progetto di Innovazione</b> .....	<b>17</b>
<b>2.3 Valutazione degli Interventi Formativi</b> .....	<b>19</b>
<b>2.4 Valutazione degli Interventi di tutela ambientale</b> .....	<b>20</b>
<b>2.5 Valutazione delle Consulenze specialistiche</b> .....	<b>20</b>



## Premessa

Le procedure e i criteri sono stati implementati nella piattaforma telematica e, pertanto, l'impresa avrà evidenza di ogni passaggio mediante la compilazione delle sezioni previste dal sistema.

L'esito finale della valutazione istruttoria resta di esclusiva competenza degli organi preposti.

Come disposto dall'Avviso, Puglia Sviluppo e la Regione si riservano la facoltà di richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione, mediante piattaforma telematica.



## 1. Procedure e Criteri per l'istruttoria delle Istanze di Accesso (art. 11 dell'Avviso)

### 1.1 Criteri di ammissibilità formale

Tale verifica riguarda la correttezza formale dell'istanza di accesso, ovvero la verifica della sussistenza dei requisiti formali di ammissione alla fase di istruttoria della domanda mediante l'accertamento della conformità formale della documentazione presentata; in particolare, ove l'istanza di accesso ed il business plan siano incompleti e/o non conformi (non contengano informazioni necessarie e sufficienti per poter avviare la verifica sostanziale di cui ai punti successivi) si procederà alla richiesta di chiarimenti/integrazioni.

In caso di esito positivo, l'istruttoria prosegue con la fase di verifica successiva.

In caso di esito negativo, l'istanza presentata sarà esclusa e non si procederà ad ulteriore valutazione.

### 1.2 Criteri di ammissibilità sostanziale

Tale verifica riguarda tutte le domande valutate formalmente ammissibili che sono esaminate in relazione:

1. alla coerenza con la programmazione regionale e con la strategia regionale di specializzazione intelligente;
2. alla portata innovativa dell'iniziativa proposta.

La proposta deve dimostrare, ove pertinente, coerenza con la strategia regionale di edilizia sostenibile (Protocollo ITACA Puglia) nonché presentare espliciti elementi di innovazione, come definiti dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 e s.m.i. e dalla Smart Specialization Strategy 2030 della Regione Puglia, che devono essere compiutamente rappresentati ed esplicitati.

Inoltre, sarà posta particolare attenzione alla presenza nel progetto di elementi volti a potenziare e qualificare i servizi e/o elementi utili ad aumentare la destagionalizzazione dell'offerta turistica, valorizzando il patrimonio storico, architettonico, artistico, paesaggistico e naturale. Nondimeno, sarà valutata la capacità dell'intervento



proposto di valorizzare gli ambiti di specializzazione territoriali, di filiera e/o culturali e/o creativi, sulla base delle informazioni fornite nel business plan.



Il progetto deve, altresì, evidenziare le modalità attraverso le quali:

- sviluppa un turismo intelligente attraverso nuovi servizi connessi, integrati ed inclusivi;
- contribuisce alla sostenibilità ambientale;
- implementa tecnologie avanzate al fine di salvaguardare e tutelare le risorse utilizzate;
- rafforza la competitività e l'attrattività dei luoghi;
- qualifica e specializza l'occupazione.

Con specifico riferimento al Protocollo Itaca, le opere riferite agli edifici oggetto di investimento devono essere realizzate in modo tale che:

- ✦ si raggiunga il livello 2 del sistema di certificazione di sostenibilità per edifici non residenziali di cui alla L.R. 13/2008 (Protocollo ITACA Puglia 2017 – Edifici non residenziali – allegato A alla D.G.R. n. 1147 dell'11/07/2017, pubblicata sul BURP n. 89 del 25/07/2017 e s.m.i.);
- ✦ si ottenga l'attestato di prestazione energetica con almeno classe B e una prestazione energetica del fabbricato in estate di livello almeno medio.

È, inoltre, necessario che sia rispettato il principio di non discriminazione, attraverso la previsione di interventi e/o l'adozione di misure per favorire l'accessibilità e la fruibilità delle strutture da parte di persone con disabilità e di persone non autosufficienti.

3. alla realizzabilità tecnica ed ambientale ed alla compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, concessioni e pareri propedeutici al suo avvio.

L'analisi prenderà in considerazione il grado di fattibilità tecnica ed amministrativa dell'iniziativa; a tal proposito, sarà oggetto di valutazione la documentazione prodotta relativamente al titolo di disponibilità della sede (contratto di locazione, comodato, compravendita, etc.) oggetto di richiesta di agevolazioni e la documentazione relativa all'avvio delle procedure tese all'ottenimento dei titoli abilitativi alla realizzazione delle opere. Tale titolo di disponibilità deve presentare una durata coerente con le tempistiche prescritte di mantenimento dei beni agevolati (5 anni per le grandi imprese e 3 anni per le PMI dalla data di completamento degli investimenti). Inoltre, sarà necessario acquisire una relazione di un tecnico abilitato attestante la conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, con esplicito riferimento all'intervento oggetto di agevolazione, e l'inesistenza di motivi




ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e la necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti unitamente alla esplicitazione della tempistica necessaria.



L'iniziativa si considera non cantierabile e pertanto esclusa, nei seguenti casi:

- I. mancata individuazione del suolo/lotto/immobile ove verrà realizzato l'investimento;
  - II. incoerenza, alla data di presentazione dell'istanza di accesso, tra la destinazione urbanistica dell'area su cui insistono gli immobili oggetto di investimento e l'attività da svolgere;
  - III. contrasto con i Piani territoriali dei Parchi o con le norme di salvaguardia vigenti e con i Piani di gestione delle aree naturali protette e dei siti Rete Natura 2000;
  - IV. mancato avvio delle procedure tese all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle attività da realizzare;
  - V. marcati scostamenti tra previsioni per l'avvio/conclusione degli investimenti e tempi occorrenti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, pareri propedeutici al loro avvio. Per la stima dei tempi di conclusione dei procedimenti si fa riferimento a disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché alle indicazioni delle amministrazioni/enti precedenti.
4. all'analisi della sostenibilità ambientale del progetto di investimento, ove applicabile, sarà basata sulle informazioni riportate nella Scheda Ambientale.
  5. alla qualità della domanda in termini di definizione degli obiettivi.  
La valutazione, di carattere qualitativo, riguarda la chiara esplicitazione degli obiettivi dell'intervento, in termini di finalità dell'iniziativa; il progetto deve, pertanto, essere presentato in maniera dettagliata ed articolata, in ordine ai diversi programmi di investimento proposti.
  6. all'analisi di mercato, verificando le seguenti informazioni:  
compatibilità della struttura del programma di investimento con il mercato di riferimento in termini di:
    - Settore di riferimento e appropriatezza delle ipotesi di mercato;
    - Analisi SWOT: punti di forza, di debolezza, minacce, opportunità;
    - Adeguatezza delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali specifici del progetto;
    - Capacità dell'investimento di generare effetti positivi di indotto sul territorio.
  7. alla validità tecnico economica secondo quanto segue:
    - 7.1 in relazione alle imprese proponenti:
      - \* coerenza tra la dimensione dei soggetti coinvolti e gli investimenti previsti.



Si premette che, in presenza di imprese inattive o attive senza i due bilanci approvati, la valutazione sarà effettuata sulla base delle informazioni relative all'impresa controllante. 

Al fine di verificare la coerenza tra dimensione del soggetto proponente e dimensione del programma di investimenti, si utilizzeranno i seguenti parametri:

**A) Rapporto tra investimento e valore della produzione (totale investimento / valore della produzione\*)**

Valore rapporto	Punteggio
Rapporto $\leq 1,5$	3
$1,5 < \text{rapporto} < 3$	2
Rapporto $\geq 3$	1

*\*Per valore della produzione si intende il totale della voce A del conto economico*

**B) Rapporto tra investimento e patrimonio netto (totale investimento / patrimonio)**

Valore rapporto	Punteggio
Rapporto $\leq 1,5$	3
$1,5 < \text{rapporto} < 3$	2
Rapporto $\geq 3$	1

Il punteggio complessivo si determina sommando i punteggi ottenuti con riferimento a ciascun parametro.

In caso di punteggio inferiore a 4, al patrimonio netto si potranno aggiungere eventuali apporti di nuovi mezzi propri necessari alla realizzazione del Programma Integrato di Agevolazione Turismo. In tal caso, l'impresa dovrà fornire documentazione (es. delibera assembleare) a supporto della valutazione positiva di tale criterio.

Si precisa che potranno essere considerati anche i finanziamenti bancari a m/l termine, le operazioni di private debt o di private equity. In tal caso, l'impresa dovrà fornire documentazione a supporto della valutazione positiva di tale criterio.

Le iniziative che non raggiungono un punteggio almeno pari a 4 sono escluse e, pertanto, non si procederà ad ulteriore valutazione.

In caso di esito positivo si prosegue la valutazione.

- \* sostenibilità ed affidabilità dei soggetti coinvolti sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico.

L'analisi prende in considerazione ed in maniera distinta gli aspetti qualitativi e gli aspetti quantitativi.



L'analisi qualitativa riguarda le caratteristiche del soggetto proponente in termini di compatibilità del settore d'intervento con la specifica esperienza del soggetto proponente/controllante.

Con riguardo agli aspetti patrimoniali e finanziari, premesso che in presenza di imprese inattive, la valutazione sarà effettuata sulla base delle informazioni relative all'impresa controllante, l'analisi è effettuata sulla base di dati desumibili dai bilanci degli ultimi due esercizi, redatti ai sensi della vigente normativa, attraverso il calcolo dei seguenti indici:

- i. indice di copertura delle immobilizzazioni (Y);
- ii. indice di liquidità (Z).

i. Calcolo dell'indice di copertura delle immobilizzazioni  $(\text{Patrimonio netto} + \text{debiti m/l termine}) / \text{immobilizzazioni} \cdot (Y)$

Il numeratore "patrimonio netto" si compone di:

- tutte le voci di cui alla lettera A) dello Stato Patrimoniale Passivo al netto dei Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti di cui alla lettera A) dello Stato Patrimoniale Attivo.

I debiti a m/l termine sono costituiti da:

- voci di cui alla lettera D) dello Stato Patrimoniale Passivo, classificati nella sottovoce "debiti esigibili oltre l'esercizio successivo";
- trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato [lettera C) del passivo di Stato Patrimoniale];
- fondo rischi e oneri [lettera B) del passivo di Stato Patrimoniale] al netto degli importi a breve.

Le immobilizzazioni sono costituite da:

- totale immobilizzazioni [voce B) dell'attivo di Stato Patrimoniale].

Il valore dell'indice è quindi associato a delle classi di valori a cui è assegnato il seguente punteggio:

Classi di valori	Punti
$(Y) \geq 1,25$	3
$0,90 \leq (Y) < 1,25$	2
$0 < (Y) < 0,90$	1
$(Y) \leq 0$	0

ii. Calcolo dell'indice di liquidità  $(\text{Attività correnti} / \text{passività correnti}) \cdot (Z)$

Il numeratore è costituito dall'attivo circolante [voce C) dell'attivo di Stato Patrimoniale] e dai ratei e risconti attivi [voce D) dell'attivo di Stato Patrimoniale].



Le passività correnti sono costituite da:

- voci di cui alla lettera D) dello Stato Patrimoniale Passivo, classificati nella sottovoce “debiti esigibili entro l’esercizio successivo”;
- ratei e risconti passivi [voce E) del passivo di Stato Patrimoniale].



Il valore dell’indice è quindi associato a delle classi di valori a cui è assegnato un punteggio, come di seguito riportato:

Classi di valori	Punti
$(Z) \geq 0,70$	3
$0,40 \leq (Z) < 0,70$	2
$0 < (Z) < 0,40$	1
$(Z) \leq 0$	0

Successivamente, la somma dei valori degli indicatori sopra definiti è associata, per ciascun esercizio considerato, ad una classe di merito, come di seguito riportato:

Classe di merito	Punteggio
1	da 5 a 6
2	da 3 a 4
3	Inferiore a 3

Le classi di merito scaturite per ciascun esercizio vengono comparate. Da tale comparazione scaturisce l’esito della valutazione degli aspetti patrimoniali e finanziari, come di seguito riportato.

Penultimo consuntivo	Ultimo consuntivo	Classe
Classe di merito 1	Classe di merito 1	1
Classe di merito 2	Classe di merito 1	1
Classe di merito 1	Classe di merito 2	2
Classe di merito 2	Classe di merito 2	2
Classe di merito 3	Classe di merito 2	2
Classe di merito 3	Classe di merito 1	2
Classe di merito 1	Classe di merito 3	2
Classe di merito 2	Classe di merito 3	3
Classe di merito 3	Classe di merito 3	3





Con riguardo agli aspetti economici, sarà calcolato il seguente indice:

- ROI.

L'indice non viene associato a dei parametri predefiniti, ma se ne analizza la tendenza negli esercizi considerati.

L'indice, pertanto, non assume una significatività autonoma, ma viene analizzato nella sua tendenza.

**Calcolo del ROI (risultato operativo / capitale investito)**

Il risultato operativo è dato dalla differenza tra il totale del valore della produzione (voce A del Conto Economico) e il totale dei costi della produzione (voce B del Conto Economico).

Il capitale investito è costituito dal totale attivo dello Stato Patrimoniale.

Penultimo consuntivo	Ultimo consuntivo	Classe
indice positivo	indice positivo	1
indice positivo	indice negativo maggiore di -0,3	2
indice positivo	indice negativo minore o uguale a -0,3	3
indice negativo	indice positivo	1
indice negativo	indice negativo maggiore di -0,3	2
indice negativo	indice negativo minore o uguale a -0,3	3

Nel caso in cui l'impresa si posiziona nella classe di merito 3 e presenta un risultato netto d'esercizio positivo in entrambi gli esercizi considerati, verrà attribuita la classe di merito 2.

Successivamente, al fine di poter esprimere una valutazione complessiva in riferimento all'affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico, si procede alla comparazione delle valutazioni come di seguito riportato:

CLASSE		Esito della valutazione
Aspetti patrimoniali e finanziari	Aspetti economici	
1	1	Positivo
1	2	Positivo
1	3	Positivo
2	1	Positivo
2	2	Positivo
3	1	Positivo
2	3	Negativo
3	2	Negativo
3	3	Negativo



× copertura finanziaria degli investimenti.



L'analisi prenderà in considerazione la proposta di copertura di investimenti secondo quanto stabilito dalla normativa.

Nel caso di previsione di copertura del programma di investimenti mediante "Apporto di mezzi propri" e, in particolare, mediante "utilizzo di riserve libere di patrimonio", si provvederà a verificare l'esistenza, nell'anno precedente l'avvio del programma di investimenti, dell'equilibrio fonti/impieghi.

In caso l'impresa disponga, anche solo per l'ultimo esercizio, di bilancio soggetto al controllo di una società di revisione legale (iscritta nel registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze), è consentita la copertura degli investimenti mediante l'utilizzo del cash flow.

La possibilità di utilizzo del cash flow è subordinata alla dimostrata capacità dell'impresa di aver generato cash flow negli esercizi precedenti, di generare flussi finanziari adeguati nel corso di realizzazione del programma di investimenti e dall'entità di disponibilità liquide rilevabili dal rendiconto finanziario allegato all'ultimo bilancio approvato. La scelta di utilizzare il cash flow deve essere corredata da rendiconti finanziari previsionali.

Qualora i rendiconti finanziari prospettici non evidenzino capienza sufficiente alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti, l'impresa dovrà individuare una fonte di copertura adeguata, anche proponendo una modalità di copertura alternativa, sempre secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, a garanzia della eventuale non capienza o impossibilità di utilizzo di cash flow.

Ai fini della conferma del ricorso al cash flow, in sede di progetto definitivo, l'impresa dovrà fornire, ove possibile, apposita delibera assembleare/contratto di cash pooling.

Con riferimento ai finanziamenti bancari a m/l termine, la copertura potrà essere effettuata anche attraverso le operazioni di private debt o di private equity.

## 7.2 In relazione alle reti d'impresa / consorzi

La valutazione di tipo qualitativo riguarderà i seguenti aspetti:

- nel rispetto della normativa di riferimento, (art. 3, co. 4-ter, del D.L. n. 5/2009 e D.L. n. 83/2012 e del D.L. n. 179/2012) dovrà prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune;
- le imprese che costituiscono la rete devono optare per la forma giuridica della "**rete soggetto**" che deve essere iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede. In alternativa a tale opzione, le imprese potranno scegliere di costituire un consorzio;
- la rete soggetto/consorzio dovrà stabilire gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare concretamente



l'avanzamento verso tali obiettivi; inoltre, la durata della rete dovrà essere coerente non solo al conseguimento degli obiettivi previsti ma anche agli obblighi rivenienti dall'Avviso;

- altresì, l'analisi qualitativa sarà tesa a verificare la funzionalità del progetto a realizzare, attraverso la collaborazione con i soggetti aderenti alla rete/consorzio, il miglioramento dell'offerta turistica e l'attrattività del territorio, anche sulla base delle peculiari caratteristiche e potenzialità delle imprese retiste / consorziate, colmando eventuali carenze e/o gap delle stesse, realizzando un vicendevole scambio vantaggioso tra le parti tale da accrescere la potenzialità delle singole realtà imprenditoriali, del turismo pugliese e della rete nel complesso, anche attraverso:
  - attività di innovazione, sviluppo e condivisione di piattaforme turistiche altamente performanti per l'elaborazione di pacchetti di servizi, di profilazione, di monitoraggio ed analisi di dati di soddisfazione del cliente;
  - combinazione e diversificazione dei prodotti offerti e di specializzazione dei mercati target per far fronte alle nuove necessità turistiche, anche in ragione del marcato dinamismo della domanda, per incrementare la redditività delle singole aziende (condivisione dei costi e delle azioni di promozione e commercializzazione di un prodotto specifico rivolto a un segmento/nicchia di clientela o verso un determinato mercato/bacino);
  - attività coordinate di miglioramento e qualificazione dell'offerta per lo sviluppo del potenziale turistico del territorio;
  - perseguire il miglioramento dei propri risultati aziendali e di condivisione dei costi di marketing e vendite che non sarebbero accessibili per realtà di piccole dimensioni;
  - condivisione delle regole di governance, incluse scelte organizzative innovative e valutazione della performance aziendale, e della strategia comune di comunicazione territoriale, inclusa l'ideazione di concept di narrativa, di partecipazione a fiere ed altre forme di promozione e commercializzazione evolute, azioni di incoming e promozione della destinazione.

Sotto il profilo quantitativo, sarà verificata la copertura finanziaria dell'investimento per la parte non agevolata, attraverso il fondo comune e/o eventuali conferimenti e/o finanziamenti bancari a medio lungo termine.

#### 8. agli aspetti occupazionali e di qualificazione delle risorse.

Tale analisi è effettuata sulla base delle informazioni fornite dal soggetto proponente nel business plan ed è finalizzata a valutare la chiarezza ed attendibilità degli effetti occupazionali. Particolare attenzione sarà rivolta



all'occupazione generata dall'intervento, disaggregata per genere e con l'eventuale esplicitazione dell'occupazione di lavoratori disabili e svantaggiati.

In tale contesto il dato di partenza, preso in considerazione, è quello relativo al numero di dipendenti (in termini di ULA) nei dodici mesi precedenti la presentazione della istanza di accesso riferito all'organico aziendale presente nel territorio della Regione Puglia. Gli effetti occupazionali dell'intervento saranno valutati con riferimento al mantenimento dell'occupazione preesistente nella Regione Puglia e all'incremento proposto, che dovrà riguardare nuove assunzioni presso l'unità oggetto di agevolazione; tale incremento dovrà essere adeguatamente commisurato ai dati del progetto e non potrà essere costituito da trasferimenti di personale occupato in altre unità locali ubicate nello SEE anche con riferimento ad altre imprese in rapporto di controllo o collegamento con l'impresa proponente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Il conteggio del calcolo delle ULA è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto MAP del 18/04/2005 e s.m.i.

**In ogni fase della valutazione sostanziale, in caso di esito positivo si prosegue la valutazione;**

**In caso di esito negativo, l'istanza presentata sarà esclusa e non si procederà ad ulteriore valutazione.**

### 1.3 Valutazione degli Investimenti Produttivi (Azione 1.9)

La valutazione verterà sui seguenti criteri di valutazione sostanziale:

- Qualità e validità della proposta progettuale in ottica di:
  - coerenza dei costi e dei tempi di realizzazione;
  - rilevanza dei temi della transizione digitale ed ecologica;
  - capacità di generare effetti di crescita, sviluppo e/o rafforzamento dell'attività economica, anche con riferimento alla capacità di destagionalizzare ed innalzare la qualità dell'offerta;
  - valore della produzione effettiva, esclusivamente per le PMI aderenti, intesa come la capacità dell'impresa di generare valore, aumentando la propria produzione rispetto ai valori rilevati nell'esercizio antecedente all'investimento agevolato, con l'indicazione del valore della produzione previsionale a regime, secondo gli schemi di seguito riportati.



esercizio precedente l'anno di avvio a realizzazione del Programma di investimento	Prodotti / Servizi	Unità di misura per unità di tempo	Produzione max per unità di tempo	N° unità di tempo per anno	Produzione max teorica annua	Produzione effettiva annua	Prezzo Unitario medio	Valore della produzione effettiva
	1					0		€ -
	2					0		€ -
	3					0		€ -
	4					0		€ -
	n					0		€ -

esercizio a regime	Prodotti / Servizi	Unità di misura per unità di tempo	Produzione max per unità di tempo	N° unità di tempo per anno	Produzione max teorica annua	Produzione effettiva annua	Prezzo Unitario medio	Valore della produzione effettiva
	1					0		€ -
	2					0		€ -
	3					0		€ -
	4					0		€ -
	n					0		€ -
TOTALE								€ -

13

#### 1.4 Valutazione del progetto di Innovazione (Azione 1.2)

I programmi dovranno evidenziare una chiara coerenza con la strategia regionale "Smart Puglia 2030" (S3).

Ai fini dell'ammissibilità del programma, saranno valutati i seguenti criteri di valutazione sostanziale:

- Qualità della proposta sotto il profilo tecnico e gestionale in relazione agli obiettivi ed al contenuto dell'intervento;
- Rilevanza e potenziale della proposta in termini di avanzamento tecnologico (digitalizzazione, offerta di servizi green e sostenibilità);
- Valutazione della reale esigenza di innovazione dell'impresa (sulla base di quanto rappresentato nel business plan) ed adeguatezza del programma a soddisfare tale esigenza (in misura parziale, minima o rilevante);
- Rilevanza dei temi della transizione digitale, energetica ed ecologica.

Inoltre, sarà valutata favorevolmente la rilevanza della componente femminile e giovanile nell'ambito del progetto, in termini occupazionali anche attraverso attività di reshoring.



### 1.5 Valutazione degli Interventi Formativi (Azione 1.13)



La valutazione della proposta è effettuata sulla base della coerenza del programma con la strategia regionale “Smart Puglia 2030” (S3) e quindi alla riconducibilità con le aree di specializzazione intelligente come declinate nell’Avviso.

Il progetto deve partire da un’analisi dei bisogni formativi a livello aziendale e/o di filiera.

La valutazione sarà effettuata con riguardo alla qualità progettuale in termini di coerenza ed efficacia del piano degli interventi rispetto alle finalità che si intende perseguire attraverso i percorsi formativi proposti.

Sarà valutato preliminarmente il grado di descrizione del contesto nel quale si sono manifestate le nuove necessità professionali e successivamente si analizzerà la completezza e affidabilità del fabbisogno formativo delineato in termini di ambiti di intervento e di risorse umane da impegnare in funzione degli obiettivi e delle competenze target da implementare.

Sarà, infine, valutata l’adeguatezza del contenuto delle azioni formative, dell’Organismo accreditato prescelto e delle metodologie indicate.

### 1.6 Valutazione degli Interventi di tutela ambientale (Azione 1.9 e Azione 2.2)

Ai fini dell’ammissibilità della proposta, saranno considerati i seguenti criteri di valutazione sostanziale, sulla base della Relazione asseverata di un tecnico abilitato fornita in istanza di accesso:

**Sezioni comuni per a) misure di efficienza energetica e b) promozione dell'energia da fonti rinnovabili:**

- Coerenza con le indicazioni del Piano Energetico Ambientale Regionale: Sì  No
- Rispetto delle normative vigenti relative allo sviluppo territoriale di azioni di intervento per la produzione di energia da fonti rinnovabili: Sì  No
- Eventuale coerenza con l’Allegato VI della Direttiva (UE) 2018/2001: Sì  No
- Riduzione del divario tra il fabbisogno energetico richiesto e quello prodotto per l’autoconsumo (*inserire il rapporto percentuale tra autoconsumo e fabbisogno su base annua nelle condizioni ante e post investimento*);
- Cantierabilità del progetto in termini di tempistica prevista per l’avvio degli investimenti e per il loro termine.

a) misure di efficienza energetica:

- Analisi dell’efficacia dell’operazione in relazione al costo dell’investimento, intesa come rapporto tra energia risparmiata e costo dei relativi investimenti (*in kWh/€*);



- Ammodernamento degli impianti PV e di altri sistemi di autoproduzione di energia elettrica da FER, in relazione al proprio ciclo di vita, finalizzati all'autoconsumo (*inserire l'ammontare dell'energia prodotta su base annua con gli impianti oggetto di ammodernamento nelle condizioni ante e post investimento in kWh/anno*);
- b) la promozione dell'energia da fonti rinnovabili:
  - Quantità di nuova energia prodotta da fonte rinnovabile **finalizzata all'autoconsumo**, anche mediante il ricorso a sistemi di accumulo in relazione ai fabbisogni energetici (*in kWh/anno*);
  - Analisi dell'efficacia dell'operazione in relazione al costo dell'investimento, intesa come rapporto tra energia prodotta da fonte rinnovabile e costo dei relativi investimenti.

15

### 1.7 Valutazione delle Consulenze specialistiche (Azione 1.9 per consulenze specialistiche relative alla competitività, Azione 1.7 per consulenze relative alla digitalizzazione, Azione 1.10 per consulenze relative alla internazionalizzazione e partecipazione a fiere)

L'analisi del progetto di investimento in servizi di consulenza verterà sui seguenti elementi:

- Chiarezza ed appropriatezza degli obiettivi rispetto alle necessità aziendali e di attrattività turistica in termini di destagionalizzazione e miglioramento qualitativo dell'offerta, di evoluzione di carattere digitale/ecologica/energetica e di acquisizione di certificazioni funzionali e strategiche rispetto al programma proposto;
- Adeguatezza delle attività di consulenza a migliorare il posizionamento competitivo delle imprese turistiche;
- impatto delle consulenze sul rafforzamento delle "pari opportunità" per favorire una migliore integrazione nei confronti di donne e categorie deboli o svantaggiate di lavoratori.

## 2. Procedure e Criteri per l'istruttoria del progetto definitivo (art. 12 dell'Avviso)

Sulla base della documentazione fornita, si procederà in tale fase a verificare:

- ◆ la congruità e la pertinenza delle spese in relazione ai singoli programmi proposti;
- ◆ l'organicità e la funzionalità del progetto di innovazione e/o degli interventi formativi;
- ◆ la fattibilità e la sostenibilità tecnica, economica e finanziaria del progetto definitivo in ordine a ciascun programma di intervento proposto.

Sarà, inoltre, valutato l'aspetto occupazionale e di ricadute del progetto sul territorio.



L'istruttoria riguarderà anche il rispetto delle prescrizioni formulate nella comunicazione di ammissibilità dell'istanza di accesso.

16

Qualora nello svolgimento dell'attività di istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, l'Organismo Intermedio e/o la Regione possono effettuare richiesta formale all'impresa proponente che è tenuta a fornirle entro un termine ragionevolmente fissato. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, il progetto è escluso dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarato non ammissibile.

L'esito finale dell'istruttoria effettuata determinerà l'ammissibilità o l'inammissibilità del progetto definitivo.

### 2.1 Valutazione degli Investimenti Produttivi

La valutazione dell'investimento produttivo riguarderà tutti gli aspetti analizzati in sede di istruttoria di accesso, con un maggiore livello di approfondimento:

- coerenza dei costi e dei tempi di realizzazione;
- rilevanza dei temi della transizione digitale, ecologica ed energetica;
- capacità di generare effetti di crescita, di sviluppo e/o di rafforzamento dell'attività economica, anche con riferimento alla capacità di destagionalizzazione e il miglioramento qualitativo dell'offerta;
- in relazione alla determinazione della capacità produttiva attestata in sede di istanza di accesso, il progetto definitivo potrà aggiornare i dati già imputati, chiarendo le eventuali motivazioni in caso di scostamenti, anche in ragione della definizione di tutte le voci di costo ovvero potrà confermare i valori già stimati, secondo gli schemi di seguito riportati.

realizzazione del Programma di investimento	Prodotti / Servizi	Unità di misura per unità di tempo	Produzione max per unità di tempo	N° unità di tempo per anno	Produzione max teorica annua	Produzione effettiva annua	Prezzo Unitario medio	Valore della produzione effettiva
	1				0			€ -
	2				0			€ -
	3				0			€ -
	4				0			€ -
	n				0			€ -





esercizio a regime	Prodotti / Servizi		Unità di misura per unità di tempo	Produzione max per unità di tempo	N° unità di tempo per anno	Produzione max teorica annua	Produzione effettiva annua	Prezzo Unitario medio	Valore della produzione effettiva	
	1						0		€	-
2						0		€	-	
3						0		€	-	
4						0		€	-	
n						0		€	-	
TOTALE									€	-

La rilevazione è effettuata in tre momenti distinti.

1. Ex ante: misurando, con riguardo all'esercizio precedente, la quantità di servizi/beni prodotti per il prezzo applicato. Tale valore è ricavato dai dati dell'ultimo bilancio disponibile.
2. Previsionale: effettuando una stima del valore sopra indicato nell'esercizio a regime.
3. A regime: l'impresa indicherà, nelle attestazioni di monitoraggio previste a seguito della conclusione dell'investimento, il valore della produzione effettiva conseguito.

Nel caso tale valore sia rispettato almeno al 60%, il parametro si riterrà soddisfatto.

Nel caso il valore della produzione effettiva conseguito sia inferiore al 60% rispetto a quello stimato, salvo e conclamate cause di forza maggiore, l'impresa sarà tenuta a restituire la quota di contributo percepito corrispondente alla percentuale di valore non realizzato nell'ambito dell'Investimento Produttivo, fino alla soglia di conformità del 60%.

## 2.2 Valutazione del progetto di Innovazione

La valutazione deve essere finalizzata a verificare la perseguibilità, l'applicabilità e l'utilizzo del programma di Innovazione secondo quanto rappresentato al comma 7 dell'articolo 9 dell'Avviso, in particolare, saranno valutati:

- obiettivi progettuali in termini di valorizzazione dell'offerta turistica, delle specificità territoriali e del potenziamento dei fattori di attrazione turistica;
- nuovi metodi organizzativi nelle pratiche gestionali del luogo di lavoro e/o nelle relazioni esterne, dei servizi di supporto per l'attivazione dei processi di certificazione e/o di qualità di prodotto/servizio;
- lo sviluppo e l'implementazione di sistemi digitali di innovazione turistica avanzata.



Ogni programma di investimenti presentato sarà oggetto di una valutazione di congruenza tecnico – economica e ad esso sarà assegnato un punteggio sulla base dei seguenti indici:

1. Grado di innovazione del progetto.

Dovrà essere valutato il livello di novità delle attività che l'impresa proponente intende porre in essere nel territorio regionale; l'innovatività degli aspetti tecnologici sviluppati; il contributo del progetto di Innovazione proposto all'avanzamento delle tecnologie aziendali.

(0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medioalta; 20 = alta)

Massimo 20 punti

2. Validità tecnica del progetto.

Dovrà essere valutato il livello di chiarezza e dettaglio della proposta progettuale, con particolare riferimento alle attività proposte, ai tempi, agli obiettivi ed ai risultati.

(0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medioalta; 20 = alta)

Massimo 20 punti

3. Validità economica del progetto.

Dovrà essere valutata la pertinenza e congruità delle spese previste, nonché la correlazione delle stesse con i risultati attesi in termini di redditività e l'attendibilità degli stessi.

(0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medioalta; 10 = alta)

Massimo 10 punti

4. Valorizzazione aziendale dei risultati.

Dovranno essere valutate le prospettive di mercato derivanti dalla realizzazione del progetto proposto (comportante un miglioramento ed ampliamento dell'offerta turistica e/o definizione di nuovi modelli organizzativi).

(0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medioalta; 20 = alta)

Massimo 20 punti

5. Competenze coinvolte ed eventuali ricadute occupazionali del progetto.

Dovrà essere valutato il grado di qualificazione di fornitori, professionisti, ricercatori, personale altamente qualificato coinvolti, l'eventuale incremento occupazionale legato alla realizzazione del progetto, nonché il conseguente rispetto del principio di parità e non discriminazione, nonché la coerenza tra l'ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica in ambito turistico del gruppo di ricerca.

(0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medioalta; 10 = alta)

Massimo 10 punti

Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti.



### 2.3 Valutazione degli Interventi Formativi

La valutazione della proposta è effettuata sulla base della coerenza con la strategia regionale “Smart Puglia 2030” (S3) e quindi afferente alle aree di specializzazione intelligente.

Sono verificati i seguenti criteri di valutazione sostanziale, con assegnazione dei seguenti punteggi:

Criteri di valutazione sostanziale			Punteggio
1	Strategia di sviluppo delle competenze	1a	accuratezza dell'analisi dei bisogni alla base dell'organizzazione del programma formativo e sua spendibilità ed applicazione
		1b	Coerenza, efficacia, chiarezza e completezza – rispetto alle varie aree e mansioni coinvolte- degli obiettivi fissati (percorsi di aggiornamento, di reskilling e di valorizzazione delle risorse)
		1c	risultati attesi e vantaggi concreti conseguibili, in termini di competenze e conoscenze specifiche funzionali all'iniziativa proposta
			0 = assente; 5 = bassa; 7,5 = media; 15 = alta Massimo 15 punti
2	Congruietà dei tempi di realizzazione rispetto alla proposta progettuale		0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 10 = alta Massimo 10 punti
3	Coinvolgimento degli attori dell'ecosistema regionale nella predisposizione dei fabbisogni di competenze innovative		0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 10 = alta Massimo 10 punti
4	Capacità di acquisizione di competenze innovative e qualificate all'interno delle imprese		0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 10 = alta Massimo 10 punti
5	Potenziamento e sviluppo degli attuali livelli di competenze imprenditoriali e manageriali all'interno delle imprese		0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 10 = alta Massimo 10 punti
6	Grado di coinvolgimento nel progetto formativo di Università, Centri di ricerca, Fondazioni, ITS o altri soggetti istituzionali		0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 10 = alta Massimo 10 punti
<b>Totale</b>			<b>65</b>

Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 40 punti.



## 2.4 Valutazione degli Interventi di Tutela Ambientale

La valutazione del progetto definitivo riguarderà tutti gli aspetti già analizzati in sede di istruttoria di istanza di accesso, rispetto ai quali si richiede esplicita conferma e maggiore approfondimento riguardo alle modalità attuative, con particolare riferimento a:

- conseguimento delle autorizzazioni amministrative;
- coerenza dei costi e dei tempi di realizzazione;
- effettivo risparmio energetico tramite misure di efficientamento / ammodernamento;
- effettiva realizzazione e reale dimensionamento degli impianti di energia da fonte rinnovabile comprensivi dei relativi impianti di stoccaggio.

## 2.5 Valutazione delle Consulenze specialistiche

La valutazione del progetto definitivo riguarderà i seguenti aspetti:

- Qualità della proposta in termini di definizione degli obiettivi per:

### ⇒ l'implementazione di strategie di transizione digitale:

- ↳ Validità degli interventi di digitalizzazione in termini di investimenti in piattaforme e soluzioni digitali nell'offerta turistica, organizzativa e di mercato delle PMI;
- ↳ Validità degli interventi a supporto della trasformazione digitale delle imprese per la valorizzazione delle nuove funzionalità gestionali ed operative nonché del rafforzamento della sicurezza digitale;
- ↳ Capacità degli interventi di innalzare il livello di maturità digitale dell'impresa proponente.

### ⇒ l'implementazione di strategie di transizione ecologica / energetica:

- ↳ compatibilità delle attività di consulenza programmate con la sostenibilità ambientale;
- ↳ esplicitazione degli obiettivi di eco-innovazione / eco-efficienza / ecologia turistica;
- ↳ previsione di follow up per il monitoraggio degli impatti economici e degli eventuali collegamenti con la trasformazione digitale.

### ⇒ Programmi di internazionalizzazione e di partecipazione a fiere:

- ↳ coerenza dei paesi target individuati rispetto alle potenzialità aziendali;
- ↳ capacità di creare/rafforzare l'attrazione turistica internazionale;
- ↳ coerenza della dimensione del soggetto proponente, del suo grado di internazionalizzazione, dei costi da sostenere e dei tempi di realizzazione rispetto alla proposta progettuale.

### ⇒ Azioni di miglioramento della qualità organizzativa aziendale e di inclusione degli addetti:



- ↳ Rilevanza della componente femminile e giovanile nell'ambito del progetto;
  - ↳ strategie di conciliazione della vita-lavoro e di welfare aziendale.
- ⇒ Coerenza dei costi stimati rispetto alle professionalità coinvolte e ai tempi di realizzazione;
- ⇒ Interventi volti a migliorare l'offerta turistica, anche attraverso azioni di open innovation, di marketing, di co-design, di progettazione;
- ⇒ Capacità del progetto di favorire una maggiore efficienza e integrazione dei servizi e prodotti turistici.

